Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0137(CNS)

25.10.2023

EMENDAMENTI
1 - 277

Progetto di relazione
Esther de Lange, Margarida Marques
(PE000.000v01-00)

Modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

Proposta di regolamento
(COM(2023)0241 – C9-0172/2023 – 2023/0137(CNS))

Emendamento 1
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 2
João Pimenta Lopes, Mick Wallace, Clare Daly

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione; esorta la Commissione europea a presentare una nuova proposta in cui abroghi il patto di stabilità e crescita e i relativi strumenti di governance economica e lo sostituisca con un patto per il progresso sociale e l'occupazione che: i) rispetti la sovranità di ciascuno Stato, garantendo le condizioni per il suo sviluppo economico e sociale, per il superamento dei disavanzi strutturali e per il miglioramento della capacità produttiva; ii) promuova la realizzazione dei principi di coesione economica, sociale e territoriale; iii) combatta la disoccupazione e miri alla piena occupazione, promuova la difesa e il rafforzamento dei diritti dei lavoratori e di altri diritti sociali, la difesa e la promozione della contrattazione collettiva nonché l'eliminazione della precarietà; iv) promuova la difesa e il rafforzamento dei servizi pubblici e delle funzioni sociali degli Stati, in particolare l'accesso al diritto alla sanità, all'istruzione,

all'alloggio e alla sicurezza sociale.

Or. en

Emendamento 3
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.	(1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile. ***Tale quadro limita la sovranità degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 4
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il quadro di governance economica dell'Unione, che comprende un elaborato sistema di sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, ha ***guidato*** gli Stati membri nel conseguimento dei loro obiettivi di politica economica e di bilancio. Dal trattato di Maastricht del 1992 il quadro ***contribuisce al raggiungimento della*** convergenza macroeconomica***, alla salvaguardia di finanze pubbliche sane e alla risoluzione degli squilibri macroeconomici***. Insieme	(2) Il quadro di governance economica dell'Unione, che comprende un elaborato sistema di sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, ha ***ostacolato*** gli Stati membri nel conseguimento dei loro obiettivi di politica economica e di bilancio. Dal trattato di Maastricht del 1992 il quadro ***non è riuscito a promuovere la*** convergenza macroeconomica ***e a conseguire gli obiettivi relativi al debito pubblico e al disavanzo pubblico***. Insieme alla politica

alla politica monetaria comune e alla moneta unica nella zona euro, il quadro ha ***creato*** le condizioni per la stabilità economica, la crescita economica sostenibile e inclusiva, e l'aumento dell'occupazione per i cittadini dell'Unione.	monetaria comune e alla moneta unica nella zona euro, il quadro ***non è riuscito a creare*** le condizioni per la stabilità economica, la crescita economica sostenibile e inclusiva, e l'aumento dell'occupazione per i cittadini dell'Unione.
	Or. en

Emendamento 5
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il patto di stabilità e crescita (PSC) che, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio[19], dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997[20], e dalla risoluzione del Consiglio europeo, del 17 giugno 1997, relativa al PSC[21], si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sostenuta dalla stabilità finanziaria***, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in termini di*** crescita sostenibile e ***occupazione***.	(3) Il patto di stabilità e crescita (PSC) che, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio[19], dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997[20], e dalla risoluzione del Consiglio europeo, del 17 giugno 1997, relativa al PSC[21], si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sostenuta dalla stabilità finanziaria. ***Tale quadro non è riuscito a promuovere la piena occupazione, la*** crescita sostenibile e ***inclusiva e la convergenza macroeconomica generale tra gli Stati membri***.
[19] Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).	[19] Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).
[20] Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per	[20] Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per

l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

[21] Risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità Amsterdam, il 17 giugno 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1).

l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

[21] Risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità Amsterdam, il 17 giugno 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1).

Or. en

Emendamento 6
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Gli obiettivi per il disavanzo pubblico e il debito pubblico, fissati rispettivamente al 3 % e al 60 % del PIL, non hanno una solida giustificazione economica. È inoltre dimostrato che il rispetto di tali norme da parte degli Stati membri non è realistico, soprattutto per quanto riguarda la soglia del debito pubblico.

Or. en

Emendamento 7
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) La Commissione prende atto dell'ingente quantità di investimenti pubblici e privati necessari per conseguire gli obiettivi climatici dell'UE, quantità che aumenta ulteriormente quando si fa

riferimento agli obiettivi climatici stabiliti nell'accordo di Parigi. I dati dimostrano tuttavia che il livello degli investimenti pubblici netti dell'UE in percentuale del PIL non si è pienamente ripreso dal brusco calo successivo alla crisi finanziaria, particolarmente grave nell'Europa meridionale, a causa della pressione esercitata dalle precedenti norme dell'UE in materia di governance economica a favore del risanamento di bilancio. Da recenti studi indipendenti emerge inoltre che l'attuale proposta della Commissione non assicura agli Stati membri una capacità di bilancio sufficiente a promuovere gli investimenti necessari per favorire la transizione e la conversione climatiche.

Or. en

Emendamento 8
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) L'esperienza passata dell'UE ha dimostrato i limiti del risanamento di bilancio nel promuovere finanze pubbliche sostenibili e nel favorire la piena occupazione. Di recente l'FMI ha pubblicato dati che dimostrano che, in media, il risanamento di bilancio non riduce il rapporto debito/PIL. Inoltre, i programmi della cosiddetta troika non sono riusciti a conseguire i propri obiettivi economici e hanno accentuato la recessione economica.

Or. en

Emendamento 9
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, TFUE, a evitare disavanzi pubblici eccessivi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 10
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) È opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei rischi per la sostenibilità e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata efficace nell'attenuare i danni economici e sociali della crisi, ma ha determinato un aumento significativo del rapporto debito pubblico e privato/PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo e favorevole alla crescita e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa,	(5) È opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei rischi per la sostenibilità e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata efficace nell'attenuare i danni economici e sociali della crisi ***nel breve periodo***, ma ha determinato un aumento significativo del rapporto debito pubblico e privato/PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo e favorevole alla crescita e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la

verde e digitale, ***inclusa la normativa sul clima[22],*** la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, la lotta al cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.

realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, la lotta al cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.

[22] La normativa europea sul clima fissa un obiettivo di neutralità climatica a livello dell'Unione entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la capacità di adattamento, che esige investimenti pubblici significativi volti a ridurre gli impatti socio-economici negativi dei cambiamenti climatici sull'UE e i suoi Stati membri, compresi gli impatti negativi sulla crescita e la sostenibilità di bilancio.

Or. en

Emendamento 11
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) È opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei rischi per la sostenibilità e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La ***forte*** risposta politica alla pandemia di COVID-19 ***si è dimostrata efficace nell'attenuare*** i danni economici e sociali della crisi, ma ha determinato un aumento significativo del rapporto debito pubblico e privato/PIL, il che sottolinea l'importanza	(5) È opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei rischi per la sostenibilità e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La risposta politica alla pandemia di COVID-19 ***ha attenuato*** i danni economici e sociali della crisi, ma ha determinato un aumento significativo del rapporto debito pubblico e privato/PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti

di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo e favorevole alla crescita e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima[22], la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, la lotta al cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.	in modo graduale, duraturo e favorevole alla crescita e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima[22], la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, la lotta al cambiamento demografico ***e l'equità intergenerazionale***, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica***, la promozione di livelli di produttività più elevati*** e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.
[22] La normativa europea sul clima fissa un obiettivo di neutralità climatica a livello dell'Unione entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la capacità di adattamento, che esige investimenti pubblici significativi volti a ridurre gli impatti socio-economici negativi dei cambiamenti climatici sull'UE e i suoi Stati membri, compresi gli impatti negativi sulla crescita e la sostenibilità di bilancio.	[22] La normativa europea sul clima fissa un obiettivo di neutralità climatica a livello dell'Unione entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la capacità di adattamento, che esige investimenti pubblici significativi volti a ridurre gli impatti socio-economici negativi dei cambiamenti climatici sull'UE e i suoi Stati membri, compresi gli impatti negativi sulla crescita e la sostenibilità di bilancio.

Or. en

Emendamento 12
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) È opportuno adattare il quadro di	(5) È opportuno adattare il quadro di

governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei rischi per la sostenibilità e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata efficace nell'attenuare i danni economici e sociali della crisi, ma ha determinato un aumento significativo del rapporto debito pubblico e privato/PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo e favorevole alla crescita e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima***22***, la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, la lotta al cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.

governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto ***delle divergenze macroeconomiche e delle disparità nelle capacità di produzione,*** della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei rischi per la sostenibilità e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata efficace nell'attenuare i danni economici e sociali della crisi, ma ha determinato un aumento significativo del rapporto debito pubblico e privato/PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo e favorevole alla crescita e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima, la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, la lotta al cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.

22 La normativa europea sul clima fissa un obiettivo di neutralità climatica a livello dell'Unione entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la capacità di adattamento, che esige investimenti pubblici significativi volti a ridurre gli impatti socio-economici negativi dei cambiamenti climatici sull'UE e i suoi Stati membri, compresi gli impatti negativi sulla crescita e la sostenibilità di bilancio.

22 La normativa europea sul clima fissa un obiettivo di neutralità climatica a livello dell'Unione entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la capacità di adattamento, che esige investimenti pubblici significativi volti a ridurre gli impatti socio-economici negativi dei cambiamenti climatici sull'UE e i suoi Stati membri, compresi gli impatti negativi sulla crescita e la sostenibilità di bilancio.

Or. en

Emendamento 13
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) È opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei rischi per la sostenibilità e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata efficace nell'attenuare i danni economici e sociali della crisi, ma ha determinato un aumento significativo del rapporto debito pubblico e privato/PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo e favorevole alla crescita e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima[22], la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, la lotta al cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.	(5) È opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei rischi per la sostenibilità e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata efficace nell'attenuare i danni economici e sociali della crisi, ma ha determinato un aumento significativo del rapporto debito pubblico e privato/PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo***, rafforzativo della resilienza*** e favorevole alla crescita e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima[22], la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, la lotta al cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.
[22] La normativa europea sul clima fissa un obiettivo di neutralità climatica a livello	[22] La normativa europea sul clima fissa un obiettivo di neutralità climatica a livello

dell'Unione entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la capacità di adattamento, che esige investimenti pubblici significativi volti a ridurre gli impatti socio-economici negativi dei cambiamenti climatici sull'UE e i suoi Stati membri, compresi gli impatti negativi sulla crescita e la sostenibilità di bilancio.	dell'Unione entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la capacità di adattamento, che esige investimenti pubblici significativi volti a ridurre gli impatti socio-economici negativi dei cambiamenti climatici sull'UE e i suoi Stati membri, compresi gli impatti negativi sulla crescita e la sostenibilità di bilancio.

Or. en

Emendamento 14
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il quadro di governance economica dell'Unione dovrebbe mettere al centro ***la sostenibilità del debito e una crescita sostenibile***, e operare pertanto una distinzione tra gli Stati membri, tenendo conto ***dei relativi problemi di debito pubblico e consentendo la definizione di traiettorie di bilancio*** specifiche per paese.	(6) Il quadro di governance economica dell'Unione dovrebbe mettere al centro ***la piena occupazione e il conseguimento degli obiettivi climatici stabiliti nell'accordo di Parigi***, e operare pertanto una distinzione tra gli Stati membri, tenendo conto ***delle sfide*** specifiche per paese. ***Dovrebbe inoltre consentire una reale titolarità di tali scelte e il controllo democratico delle stesse.***

Or. en

Emendamento 15
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il quadro di governance economica dell'Unione dovrebbe mettere al centro la sostenibilità del debito e una crescita	(6) Il quadro di governance economica dell'Unione dovrebbe mettere al centro la sostenibilità del debito e una crescita

sostenibile, e operare pertanto una distinzione tra gli Stati membri, tenendo conto dei relativi problemi di debito pubblico e consentendo la definizione di traiettorie di bilancio specifiche per paese.	sostenibile ***e inclusiva***, e operare pertanto una distinzione tra gli Stati membri, tenendo conto dei relativi problemi di debito pubblico e consentendo la definizione di traiettorie di bilancio specifiche per paese.

Or. en

Emendamento 16
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il quadro di governance economica dell'Unione dovrebbe mettere al centro la sostenibilità del debito ***e*** una crescita sostenibile, e operare pertanto una distinzione tra gli Stati membri, tenendo conto dei relativi problemi di debito pubblico e consentendo la definizione di traiettorie di bilancio specifiche per paese.	(6) Il quadro di governance economica dell'Unione dovrebbe mettere al centro la sostenibilità del debito***,*** una crescita sostenibile ***e la resilienza***, e operare pertanto una distinzione tra gli Stati membri, tenendo conto dei relativi problemi di debito pubblico e consentendo la definizione di traiettorie di bilancio specifiche per paese.

Or. en

Emendamento 17
Paul Tang, Pedro Silva Pereira, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) I bilanci pubblici possono essere risanati mediante riduzioni della spesa o aumenti delle entrate. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe assumere una posizione neutra riguardo al modo in cui i governi intendono ridurre i loro livelli di debito e di disavanzo e non

	dovrebbe dare priorità al taglio della spesa pubblica rispetto all'aumento del gettito fiscale.

Or. en

Emendamento 18
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Allo stesso tempo, per assicurare un quadro dell'Unione trasparente e comune, basato sui valori di riferimento di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e sul protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE), un'applicazione più rigorosa a sostegno della sorveglianza multilaterale dovrebbe costituire il necessario contraltare a un quadro di sorveglianza basato sul rischio che consenta traiettorie di bilancio specifiche per paese.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 19
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Allo stesso tempo, per assicurare un quadro dell'Unione trasparente e comune, basato sui valori di riferimento di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e sul protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE),	(7) Allo stesso tempo, per assicurare un quadro dell'Unione trasparente e comune, basato sui valori di riferimento di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e sul protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE),

un'applicazione più rigorosa a sostegno della sorveglianza multilaterale dovrebbe costituire il necessario contraltare a un quadro di sorveglianza basato sul rischio che consenta traiettorie di bilancio specifiche per paese.	un'applicazione più rigorosa ***ed effettiva*** a sostegno della sorveglianza multilaterale dovrebbe costituire il necessario contraltare a un quadro di sorveglianza basato sul rischio che consenta traiettorie di bilancio specifiche per paese.

Or. en

Emendamento 20
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia la spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ed escludendo la spesa per interessi e la spesa ciclica derivante dalla disoccupazione, nonché la spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione. L'indicatore consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 21
René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia la spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ed escludendo ***la spesa per interessi e la spesa ciclica derivante dalla disoccupazione, nonché*** la spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione. L'indicatore consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.	(8) Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia la spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ed escludendo la spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione***, la spesa nazionale per il cofinanziamento dei programmi finanziati dal massimale dell'Unione con un limite dello 0,5 % del PIL, gli elementi ciclici della spesa per le prestazioni di disoccupazione e i costi correlati all'assunzione di prestiti per la concessione di crediti relativi ai piani nazionali previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza in conformità del regolamento (UE) 2021/241***. L'indicatore consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.

Or. en

Emendamento 22
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia la spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ed escludendo ***la spesa per interessi e la spesa ciclica derivante dalla disoccupazione, nonché*** la spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione. L'indicatore consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.	(8) Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia la spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ed escludendo la spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione***, la spesa nazionale per il cofinanziamento dei programmi finanziati dal massimale dell'Unione con un limite dello 0,25 % del PIL, gli elementi ciclici della spesa per le prestazioni di disoccupazione e i costi correlati all'assunzione di prestiti per la concessione di crediti relativi ai piani nazionali previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza in conformità del regolamento (UE) 2021/241***. L'indicatore consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.

Or. en

Emendamento 23
Billy Kelleher, Martin Hlaváček, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la	(8) Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la

trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia la spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ed escludendo la spesa per interessi e la spesa ciclica derivante dalla disoccupazione, nonché la spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione. L'indicatore consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.	trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia la spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ed escludendo la spesa per interessi e la spesa ciclica derivante dalla disoccupazione, nonché la spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione***, compresi i costi correlati all'assunzione di prestiti per la concessione di crediti relativi ai programmi dell'Unione***. L'indicatore consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.

Or. en

Emendamento 24
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale***, ossia la spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate***	(8) Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale ***quale definita nel regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***. L'indicatore

ed escludendo la spesa per interessi e la spesa ciclica derivante dalla disoccupazione, nonché la spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione. L'indicatore consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.	consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.

Or. en

Emendamento 25
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La procedura per i disavanzi eccessivi per l'inosservanza del valore di riferimento del 3 % del prodotto interno lordo (PIL) per il disavanzo ("procedura per i disavanzi eccessivi basata sul disavanzo"), di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, è un elemento consolidato della sorveglianza di bilancio dell'Unione che si è dimostrato efficace per influenzare la politica di bilancio negli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 26
Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La procedura per i disavanzi	(9) La procedura per i disavanzi

eccessivi per l'inosservanza del valore di riferimento del 3 % del prodotto interno lordo (PIL) per il disavanzo ("procedura per i disavanzi eccessivi basata sul disavanzo"), di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, è un elemento consolidato della sorveglianza di bilancio dell'Unione che si è dimostrato efficace per influenzare la politica di bilancio negli Stati membri.	eccessivi per l'inosservanza del valore di riferimento del 3 % del prodotto interno lordo (PIL) per il disavanzo ("procedura per i disavanzi eccessivi basata sul disavanzo"), di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, è un elemento consolidato della sorveglianza di bilancio dell'Unione che si è dimostrato efficace per influenzare la politica di bilancio negli Stati membri ***favorendo tagli di bilancio, investimenti strutturali insufficienti nei servizi pubblici e nelle infrastrutture pubbliche e riforme pregiudizievoli per la protezione e i diritti sociali***.

Or. en

Emendamento 27
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per rafforzare la procedura per i disavanzi eccessivi per l'inosservanza del criterio del debito (60 % del PIL: "procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito"), di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, è opportuno concentrare l'attenzione sugli scostamenti dal percorso di bilancio stabilito dal Consiglio ai sensi del regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio[23].	***soppresso***
[23] Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], [relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale] (GU L ... del ..., pag. ...).	

Or. en

Emendamento 28
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per rafforzare la procedura per i disavanzi eccessivi per l'inosservanza del criterio del debito (60 % del PIL: "procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito"), di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, è opportuno concentrare l'attenzione ***sugli scostamenti*** dal percorso di bilancio stabilito dal Consiglio ai sensi del regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio[23].	(10) Per rafforzare la procedura per i disavanzi eccessivi per l'inosservanza del criterio del debito (60 % del PIL: "procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito"), di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, è opportuno concentrare l'attenzione ***sulle deviazioni significative*** dal percorso di bilancio stabilito dal Consiglio ai sensi del regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio[23].
[23] Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], [relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale] (GU L ... del ..., pag. ...).	[23] Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], [relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale] (GU L ... del ..., pag. ...).

Or. en

Emendamento 29
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) ***In base all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE, il criterio del disavanzo è soddisfatto anche qualora il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento. Pertanto, un'inosservanza temporanea che resti vicina al valore di***	(11) ***Quando si verificano*** circostanze ***sociali o ecologiche*** con ripercussioni ***significative*** sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato ***o una*** recessione economica nello Stato membro interessato***, l'eccesso di disavanzo primario dovrebbe essere considerato eccezionale***.

riferimento non dovrebbe comportare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul disavanzo, se deriva da circostanze ***eccezionali al di fuori del controllo del governo*** con ***rilevanti*** ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato***, come ad esempio nel caso di una grave*** recessione economica nello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 30
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) In base all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE, il criterio del disavanzo è soddisfatto anche qualora il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento. Pertanto, un'inosservanza temporanea che resti vicina al valore di riferimento non dovrebbe comportare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul disavanzo, se deriva da circostanze eccezionali ***al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni*** sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, come ad esempio nel caso di una grave recessione economica nello Stato membro interessato.	(11) In base all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE, il criterio del disavanzo è soddisfatto anche qualora il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento. Pertanto, un'inosservanza temporanea che resti vicina al valore di riferimento non dovrebbe comportare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul disavanzo, se deriva da circostanze eccezionali ***o da condizioni cicliche che incidono negativamente*** sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, come ad esempio nel caso di una grave recessione economica nello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 31
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Inoltre, qualora si verifichi una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, e facendo seguito all'applicazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio possono decidere di non dichiarare l'esistenza di un disavanzo eccessivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 32
Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Inoltre, qualora si verifichi una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, e facendo seguito all'applicazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio ***possono*** decidere di non dichiarare l'esistenza di un disavanzo eccessivo.	(12) Inoltre, qualora si verifichi una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, e facendo seguito all'applicazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], ***o in caso di investimenti significativi nei servizi pubblici, nelle infrastrutture pubbliche, nella protezione sociale, nell'azione per il clima e nella tutela dell'ambiente,*** la Commissione e il Consiglio ***dovrebbero*** decidere di non dichiarare l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 33
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], ***il Consiglio, facendo seguito a una raccomandazione della Commissione, può consentire agli*** Stati membri ***di*** deviare ***dal percorso della spesa netta fissato dal Consiglio*** a norma di tale regolamento, in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non ne risulti compromessa. Di conseguenza tale deviazione non dovrebbe comportare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito.	(13) Ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], ***gli*** Stati membri ***possono*** deviare ***dalla traiettoria di riferimento da essi stabilita*** a norma di tale regolamento, in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non ne risulti compromessa. Di conseguenza tale deviazione non dovrebbe comportare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito.

Or. en

Emendamento 34
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio, facendo seguito a una raccomandazione della Commissione, può consentire agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta fissato dal Consiglio a norma di tale regolamento, in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure in caso di circostanze eccezionali ***al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni*** sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio	(13) Ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio, facendo seguito a una raccomandazione della Commissione, può consentire agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta fissato dal Consiglio a norma di tale regolamento, in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure in caso di circostanze eccezionali ***o condizioni cicliche che incidano negativamente*** sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a condizione che la sostenibilità di bilancio

termine non ne risulti compromessa. Di conseguenza tale deviazione non dovrebbe comportare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito.

nel medio termine non ne risulti compromessa. Di conseguenza tale deviazione non dovrebbe comportare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito.

Or. en

Emendamento 35
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio, facendo seguito a una raccomandazione della Commissione, può consentire agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta fissato dal Consiglio a norma di tale regolamento, in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non ne risulti compromessa. Di conseguenza tale deviazione non dovrebbe comportare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito.	(13) Ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio, facendo seguito a una raccomandazione della Commissione, può consentire agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta fissato dal Consiglio a norma di tale regolamento, in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non ne risulti compromessa ***oppure laddove gli Stati membri attuino entro un periodo di tempo definito investimenti giustificabili e strategicamente significativi inerenti alle priorità comuni dell'Unione delineate all'articolo 12 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] e conformi alle riforme e agli investimenti individuati nei piani nazionali, compresi quelli del dispositivo per la ripresa e la resilienza, dei fondi di coesione e dei futuri strumenti di investimento dell'UE concepiti per finalità analoghe***. Di conseguenza tale deviazione non dovrebbe comportare l'avvio di una procedura per i

disavanzi eccessivi basata sul debito.

Or. en

Emendamento 36
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Georgios Kyrtsos, Valérie Hayer, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Al momento di valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione dovrebbe tener conto, come fattore significativo fondamentale, del livello del problema di debito dello Stato membro interessato. Di norma un grave problema di debito pubblico, rilevato sulla base del più recente Debt Sustainability Monitor, dovrebbe essere considerato un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi. Dal momento che, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione deve tener conto di tutti gli altri fattori significativi - nella misura in cui essi incidono sensibilmente sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e del debito da parte dello Stato membro interessato - che dovrebbero comprendere in particolare l'evoluzione della posizione economica e di bilancio a medio termine, nonché l'attuazione di investimenti e riforme strutturali. Per accrescere la titolarità nazionale, è opportuno che gli enti di bilancio indipendenti, di cui all'articolo 8 della direttiva del Consiglio [relativa ai quadri di bilancio nazionali][24], esprimano un parere sui fattori significativi.	***soppresso***

[24] Direttiva del Consiglio [...], del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai

requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU L ... del ..., pag. ...).

Or. en

Emendamento 37
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Al momento di valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione dovrebbe tener conto***, come fattore significativo fondamentale, del livello del problema di debito dello Stato membro interessato***. ***Di norma un grave problema di*** debito pubblico, ***rilevato sulla base del più recente Debt Sustainability Monitor, dovrebbe essere considerato un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi. Dal momento che, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE,*** la Commissione ***deve*** tener conto ***di tutti gli altri fattori significativi - nella misura in cui essi incidono sensibilmente sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e del debito da parte dello Stato membro interessato - che dovrebbero comprendere in particolare l'***evoluzione della posizione economica e di bilancio a medio termine, nonché l'attuazione di investimenti ***e riforme strutturali***. Per accrescere la titolarità nazionale, è opportuno che gli enti di bilancio indipendenti, di cui all'articolo 8 della direttiva del Consiglio [relativa ai quadri di bilancio nazionali][24], esprimano un parere sui fattori significativi.	(14) Al momento di valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione dovrebbe tener conto ***di tutti i fattori pertinenti su un piede di parità***. ***Oltre alla sostenibilità*** del debito pubblico, la Commissione ***dovrebbe*** tener conto ***dell'***evoluzione ***complessiva*** della posizione economica e di bilancio a medio termine, ***dei progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi nazionali in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà,*** nonché dell'attuazione di investimenti. Per accrescere la titolarità nazionale, è opportuno che ***i parlamenti nazionali, i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e*** gli enti di bilancio indipendenti, di cui all'articolo 8 della direttiva del Consiglio [relativa ai quadri di bilancio nazionali], esprimano un parere sui fattori significativi.
[24] Direttiva del Consiglio [...], del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai	[24] Direttiva del Consiglio [...], del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai

requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU L ... del ..., pag. ...).

requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU L ... del ..., pag. ...).

Or. en

Emendamento 38
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Al momento di valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione dovrebbe tener conto***, *come fattore significativo fondamentale, del livello del problema di debito dello Stato membro interessato. Di norma un grave problema di debito pubblico, rilevato sulla base del più recente Debt Sustainability Monitor, dovrebbe essere considerato un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi. Dal momento che, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione deve tener conto*** di tutti gli altri fattori significativi - nella misura in cui essi incidono sensibilmente sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e del debito da parte dello Stato membro interessato - che dovrebbero comprendere in particolare l'evoluzione della posizione economica e di bilancio a medio termine, nonché l'attuazione di investimenti e riforme strutturali. Per accrescere la titolarità nazionale, è opportuno che gli enti di bilancio indipendenti, di cui all'articolo 8 della direttiva del Consiglio [relativa ai quadri di bilancio nazionali][24], esprimano un parere sui fattori significativi.	(14) Al momento di valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione dovrebbe tener conto di tutti gli altri fattori significativi - nella misura in cui essi incidono sensibilmente sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e del debito da parte dello Stato membro interessato - che dovrebbero comprendere in particolare l'evoluzione della posizione economica e di bilancio a medio termine, nonché l'attuazione di investimenti e riforme strutturali. Per accrescere la titolarità nazionale, è opportuno che gli enti di bilancio indipendenti, di cui all'articolo 8 della direttiva del Consiglio [relativa ai quadri di bilancio nazionali][24], esprimano un parere sui fattori significativi.

[24] Direttiva del Consiglio [...], del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai

[24] Direttiva del Consiglio [...], del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai

requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU L ... del ..., pag. ...).

requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU L ... del ..., pag. ...).

Or. en

Emendamento 39
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Al momento di valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione dovrebbe tener conto, come fattore significativo fondamentale, del livello del problema di debito dello Stato membro interessato. Di norma un grave problema di debito pubblico, rilevato sulla base del più recente Debt Sustainability Monitor, ***dovrebbe*** essere considerato un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi. Dal momento che, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione deve tener conto di tutti gli altri fattori significativi - nella misura in cui essi incidono sensibilmente sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e del debito da parte dello Stato membro interessato - che dovrebbero comprendere in particolare l'evoluzione della posizione economica e di bilancio a medio termine, nonché l'attuazione di investimenti e riforme strutturali. Per accrescere la titolarità nazionale, è opportuno che gli enti di bilancio indipendenti, di cui all'articolo 8 della direttiva del Consiglio [relativa ai quadri di bilancio nazionali][24], esprimano un parere sui fattori significativi.	(14) Al momento di valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione dovrebbe tener conto, come fattore significativo fondamentale, del livello del problema di debito dello Stato membro interessato. Di norma un grave problema di debito pubblico, rilevato sulla base del più recente Debt Sustainability Monitor, ***può*** essere considerato un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi. Dal momento che, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione deve tener conto di tutti gli altri fattori significativi - nella misura in cui essi incidono sensibilmente sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e del debito da parte dello Stato membro interessato - che dovrebbero comprendere in particolare ***gli sforzi volti a far fronte ai rischi di bilancio connessi al clima e al fabbisogno di investimenti verdi, in linea con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici dell'Unione per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra almeno del 55 % entro il 2030 e conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050,*** l'evoluzione della posizione economica e di bilancio a medio termine, nonché l'attuazione di investimenti e riforme strutturali. Per accrescere la titolarità nazionale, è opportuno che gli enti di bilancio indipendenti, di cui all'articolo 8

della direttiva del Consiglio [relativa ai quadri di bilancio nazionali][24], esprimano un parere sui fattori significativi.

[24] Direttiva del Consiglio [...], del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU L ... del ..., pag. ...).

[24] Direttiva del Consiglio [...], del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU L ... del ..., pag. ...).

Or. en

Emendamento 40
Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Al momento di valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione dovrebbe tener conto***, come fattore significativo fondamentale, del livello del problema di*** debito ***dello Stato membro interessato***. Di norma un grave problema di debito pubblico, rilevato sulla base del più recente Debt Sustainability Monitor, dovrebbe essere considerato un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi. Dal momento che, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione deve tener conto di tutti gli altri fattori significativi - nella misura in cui essi incidono sensibilmente sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e del debito da parte dello Stato membro interessato - che dovrebbero comprendere in particolare l'evoluzione della posizione economica e di bilancio a medio termine, nonché l'attuazione di investimenti e riforme strutturali. Per accrescere la titolarità nazionale, è opportuno che gli enti di bilancio indipendenti, di cui all'articolo 8	(14) Al momento di valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione dovrebbe tener conto ***del fatto che una parte significativa del*** debito ***degli Stati membri è illegittima e deriva da politiche promosse dalla governance economica dell'UE, quali sgravi ed esenzioni fiscali che determinano minori entrate di bilancio, e del fatto che il debito degli Stati membri sarebbe inferiore se non fosse imposto loro l'obbligo di contrarre prestiti presso banche private anziché direttamente presso la BCE, il che genera costi più elevati per il servizio del debito***. Di norma un grave problema di debito pubblico, rilevato sulla base del più recente Debt Sustainability Monitor, dovrebbe essere considerato un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi. Dal momento che, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione deve tener conto di tutti gli altri fattori significativi - nella misura in cui essi incidono sensibilmente sulla valutazione dell'osservanza dei criteri

della direttiva del Consiglio [relativa ai quadri di bilancio nazionali][24], esprimano un parere sui fattori significativi.

del disavanzo e del debito da parte dello Stato membro interessato - che dovrebbero comprendere in particolare l'evoluzione della posizione economica e di bilancio a medio termine, nonché l'attuazione di investimenti e riforme strutturali. Per accrescere la titolarità nazionale, è opportuno che gli enti di bilancio indipendenti, di cui all'articolo 8 della direttiva del Consiglio [relativa ai quadri di bilancio nazionali][24], esprimano un parere sui fattori significativi.

[24] Direttiva del Consiglio [...], del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU L ... del ..., pag. ...).

[24] Direttiva del Consiglio [...], del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU L ... del ..., pag. ...).

Or. en

Emendamento 41
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per tener traccia delle deviazioni annuali, effettive e previste, dal percorso della spesa netta, di cui all'allegato IV del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione dovrebbe istituire un conto di controllo per ciascuno Stato membro sommando tali deviazioni nel tempo. Le informazioni contenute nel conto di controllo dovrebbero costituire la base delle azioni esecutive, e in particolare della relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, redatta in seguito a una deviazione dal percorso della spesa netta. Allo stesso tempo, nel decidere sull'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito, è opportuno tener conto	***soppresso***

del grado di ambizione del percorso della spesa netta contenuto nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, di cui al regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. In particolare, se il percorso della spesa netta dello Stato membro fissato dal Consiglio è più ambizioso della traiettoria tecnica di medio termine proposta dalla Commissione, ai sensi del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], e la deviazione dal percorso non è significativa se misurata rispetto a tale traiettoria, è opportuno evitare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.

Or. en

Emendamento 42
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Georgios Kyrtsos, Valérie Hayer, Pascal Canfin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per tener traccia delle deviazioni annuali, effettive e previste, dal percorso della spesa netta, di cui all'allegato IV del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione dovrebbe istituire un conto di controllo per ciascuno Stato membro sommando tali deviazioni nel tempo. Le informazioni contenute nel conto di controllo dovrebbero costituire la base delle azioni esecutive, e in particolare della relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, redatta in seguito a una deviazione dal percorso della spesa netta. Allo stesso tempo, nel decidere sull'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito, è opportuno tener conto del grado di ambizione del percorso della spesa netta contenuto nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, di cui al regolamento (UE) [sul braccio	(15) Per tener traccia delle deviazioni annuali, effettive e previste, dal percorso della spesa netta, di cui all'allegato IV del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione dovrebbe istituire un conto di controllo per ciascuno Stato membro sommando tali deviazioni nel tempo. Le informazioni contenute nel conto di controllo dovrebbero costituire la base delle azioni esecutive, e in particolare della relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, redatta in seguito a una deviazione dal percorso della spesa netta. Allo stesso tempo, nel decidere sull'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito, è opportuno tener conto del grado di ambizione del percorso della spesa netta contenuto nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, di cui al regolamento (UE) [sul braccio

preventivo]. ***In particolare, se il percorso della spesa netta dello Stato membro fissato dal Consiglio è più ambizioso della traiettoria tecnica di medio termine proposta dalla Commissione, ai sensi del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], e la deviazione dal percorso non è significativa se misurata rispetto a tale traiettoria, è opportuno evitare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.***	preventivo].

Or. en

Emendamento 43
Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe portare o mantenere il disavanzo pubblico stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, entro la scadenza stabilita dal Consiglio. Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe anche garantire progressi sufficienti, durante il periodo contemplato dalla raccomandazione, per avviare il rapporto debito pubblico/PIL previsto su un percorso di riduzione plausibile oppure mantenerlo a un livello prudente. Al momento di stabilire il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio dovrebbe anche verificare che non vi siano posticipi nello sforzo di aggiustamento di bilancio richiesto. In linea di principio il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi sarebbe quello originariamente stabilito dal Consiglio, tenendo conto della	***soppresso***

necessità di correggere la deviazione da tale percorso. Nel caso in cui tale percorso originario non sia più praticabile a causa di circostanze oggettive, il Consiglio dovrebbe essere in grado di stabilire un percorso diverso nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

Or. en

Emendamento 44
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe portare o mantenere il disavanzo pubblico stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, entro la scadenza stabilita dal Consiglio. Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe anche garantire progressi sufficienti, durante il periodo contemplato dalla raccomandazione, per avviare il rapporto debito pubblico/PIL previsto su un percorso di riduzione plausibile oppure mantenerlo a un livello prudente. Al momento di stabilire il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio dovrebbe anche verificare che non vi siano posticipi nello sforzo di aggiustamento di bilancio richiesto. In linea di principio il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi sarebbe quello originariamente stabilito dal*** Consiglio, ***tenendo conto della necessità di correggere la deviazione da tale percorso. Nel caso in cui tale percorso originario non sia più praticabile***	(16) ***Quando uno Stato membro, dialogando con la Commissione e il*** Consiglio, ***definisce il disavanzo primario come eccessivo,*** dovrebbe ***presentare una spiegazione economica dettagliata, comprendente un elenco di investimenti a favore della crescita e un piano di bilancio che delinei le opzioni in materia di spese e di entrate per sopperire alla situazione***.

a causa di circostanze oggettive, il Consiglio dovrebbe ***essere in grado di stabilire un percorso diverso nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi***.

Or. en

Emendamento 45
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe portare o mantenere il disavanzo pubblico stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, ***entro la scadenza stabilita dal Consiglio***. Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe anche garantire progressi sufficienti, durante il periodo contemplato dalla raccomandazione, per avviare il rapporto debito pubblico/PIL previsto su un percorso di riduzione plausibile oppure ***mantenerlo*** a un livello ***prudente***. Al momento di stabilire il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio dovrebbe anche verificare che non vi siano posticipi nello sforzo di aggiustamento di bilancio richiesto. In linea di principio il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi sarebbe quello originariamente stabilito dal Consiglio, tenendo conto della necessità di correggere la deviazione da tale percorso. Nel caso in cui tale percorso originario non sia più praticabile a causa di circostanze oggettive, il Consiglio dovrebbe essere in grado di stabilire un percorso diverso	(16) Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe portare o mantenere il disavanzo pubblico stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, ***o avviare il disavanzo pubblico su un percorso di riduzione plausibile verso il valore di riferimento del 3 % del PIL***. Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe anche garantire progressi sufficienti, durante il periodo contemplato dalla raccomandazione, per avviare il rapporto debito pubblico/PIL previsto su un percorso di riduzione plausibile oppure ***portarlo*** a un livello ***sostenibile***. Al momento di stabilire il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio dovrebbe anche verificare che non vi siano posticipi nello sforzo di aggiustamento di bilancio richiesto. In linea di principio il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi sarebbe quello originariamente stabilito dal Consiglio, tenendo conto della necessità di correggere la deviazione da tale percorso. Nel caso in cui tale percorso originario non sia più praticabile a causa di circostanze

nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

oggettive, il Consiglio dovrebbe essere in grado di stabilire un percorso diverso nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

Or. en

Emendamento 46
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Georgios Kyrtsos, Valérie Hayer, Pascal Canfin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe portare o mantenere il disavanzo pubblico stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, entro la scadenza stabilita dal Consiglio. Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe anche garantire progressi sufficienti, durante il periodo contemplato dalla raccomandazione, per avviare il rapporto debito pubblico/PIL previsto su un percorso di riduzione plausibile oppure mantenerlo a un livello prudente. Al momento di stabilire il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio dovrebbe anche verificare che non vi siano posticipi ***nello sforzo di*** aggiustamento di bilancio richiesto. In linea di principio il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi sarebbe quello originariamente stabilito dal Consiglio, tenendo conto della necessità di correggere la deviazione da tale percorso. Nel caso in cui tale percorso originario non sia più praticabile a causa di circostanze oggettive, il Consiglio dovrebbe essere in grado di stabilire un percorso diverso	(16) Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe portare o mantenere il disavanzo pubblico stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, entro la scadenza stabilita dal Consiglio. Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe anche garantire progressi sufficienti, durante il periodo contemplato dalla raccomandazione, per avviare il rapporto debito pubblico/PIL previsto su un percorso di riduzione plausibile oppure mantenerlo a un livello prudente. Al momento di stabilire il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio dovrebbe anche verificare che non vi siano posticipi ***nell'***aggiustamento di bilancio ***strutturale primario*** richiesto. In linea di principio il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi sarebbe quello originariamente stabilito dal Consiglio, tenendo conto della necessità di correggere la deviazione da tale percorso. Nel caso in cui tale percorso originario non sia più praticabile a causa di circostanze oggettive, il Consiglio dovrebbe essere in grado di stabilire un percorso diverso

nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

Or. en

Emendamento 47
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe portare o mantenere il disavanzo pubblico stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, entro la scadenza stabilita dal Consiglio. Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe anche garantire progressi sufficienti, durante il periodo contemplato dalla raccomandazione, per avviare il rapporto debito pubblico/PIL previsto su un percorso di riduzione plausibile oppure mantenerlo a un livello prudente. Al momento di stabilire il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio dovrebbe anche verificare che non vi siano posticipi nello sforzo di aggiustamento di bilancio richiesto. In linea di principio il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi sarebbe quello originariamente stabilito dal Consiglio, tenendo conto della necessità di correggere la deviazione da tale percorso. Nel caso in cui tale percorso originario non sia più praticabile a causa di circostanze oggettive, il Consiglio dovrebbe essere in grado di stabilire un percorso diverso nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.	(16) Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe portare o mantenere il disavanzo pubblico stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, entro la scadenza stabilita dal Consiglio. Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe anche garantire progressi sufficienti, durante il periodo contemplato dalla raccomandazione, per avviare il rapporto debito pubblico/PIL previsto su un percorso di riduzione plausibile ***e sostenibile*** oppure mantenerlo a un livello prudente. Al momento di stabilire il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio dovrebbe anche verificare che non vi siano posticipi nello sforzo di aggiustamento di bilancio richiesto. In linea di principio il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi sarebbe quello originariamente stabilito dal Consiglio, tenendo conto della necessità di correggere la deviazione da tale percorso. Nel caso in cui tale percorso originario non sia più praticabile a causa di circostanze oggettive, il Consiglio dovrebbe essere in grado di stabilire un percorso diverso nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

Emendamento 48
Billy Kelleher, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo rimanga al di sopra del valore di riferimento, il percorso della spesa netta dovrebbe essere coerente con una riduzione annua effettiva pari in media allo 0,5 % del PIL dello Stato membro. La Commissione stabilità un valore minimo di aggiustamento annuo per ciascuno Stato membro, che rientrerà in un intervallo compreso tra lo 0,2 % e lo 0,8 % del PIL come parametro di riferimento. Quando deciderà il valore annuo esatto per ciascuno Stato membro, la Commissione terrà conto della crescita economica dell'Unione nel suo complesso e di quella Stato membro, unitamente agli aggiustamenti passati e agli aggiustamenti futuri previsti dello Stato membro durante il periodo di correzione. In tal modo la riduzione del disavanzo oscillerà al di sotto o al di sopra di un obiettivo dello 0,5 % al fine di evitare la prociclicità, mentre sarà mantenuta la conformità al più ampio obiettivo di riduzione del disavanzo, dato l'obbligo di una riduzione annua effettiva del disavanzo pari in media allo 0,5 % del PIL. Durante i periodi di forte crescita economica, l'aggiustamento annuo minimo dovrebbe essere fissato dalla Commissione al di sopra dello 0,5 % e il contrario dovrebbe avvenire in tempi di contrazione economica. Quando effettuerà i calcoli e le valutazioni per stabilire il valore minimo di aggiustamento annuo, la Commissione terrà conto anche della riduzione del

disavanzo negli anni precedenti del periodo e della restante riduzione del disavanzo necessaria per garantire una riduzione pari in media allo 0,5 % del PIL entro la fine del periodo di correzione. Pertanto, quando comunicherà il valore minimo di aggiustamento per un determinato anno, la Commissione presenterà anche le stime del valore minimo di aggiustamento annuo nei restanti anni del periodo di correzione. Al fine di evitare potenziali posticipi, la Commissione dovrebbe contemplare nella sua valutazione, come scenario peggiore possibile, la possibilità che una recessione economica persista fino alla fine del periodo e valutare la probabilità che tale scenario si verifichi.

Or. en

Emendamento 49
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***Per*** gli Stati membri sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi***, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, dovrebbe*** sempre essere in grado di prorogare la scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo, qualora stabilisca l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche del singolo Stato membro, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Per la concessione di tale proroga la dimensione complessiva dello	(17) Gli Stati membri sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi ***dovrebbero*** sempre essere in grado di prorogare la scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo, qualora stabilisca l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche del singolo Stato membro, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Per la concessione di tale proroga la dimensione complessiva dello shock dovrebbe superare un intervallo di valori

shock dovrebbe superare un intervallo di valori normale (ad esempio, i costi delle calamità naturali dovrebbero essere anticipati entro determinati limiti).	normale (ad esempio, i costi delle calamità naturali dovrebbero essere anticipati entro determinati limiti).

Or. en

Emendamento 50
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) È opportuno sopprimere le specifiche disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97 concernenti i contributi ai sistemi pensionistici del secondo pilastro, dal momento che il percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio dovrebbe già tener conto della perdita di entrate relative a tali contributi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 51
Bogdan Rzońca
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Gli enti di bilancio indipendenti si sono dimostrati capaci di promuovere la disciplina di bilancio e di rafforzare la credibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri. Al fine di rafforzare la titolarità nazionale, il ruolo di tali enti, tradizionalmente incaricati di monitorare l'osservanza del quadro nazionale, dovrebbe essere esteso al quadro di	***soppresso***

governance economica dell'Unione.

Or. en

Emendamento 52
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Gli enti di bilancio indipendenti ***si sono dimostrati capaci di promuovere la disciplina di bilancio e di rafforzare la credibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri.*** Al fine di rafforzare la titolarità nazionale***, il ruolo di*** tali enti***, tradizionalmente incaricati di monitorare l'osservanza del quadro nazionale, dovrebbe essere esteso al quadro di governance economica dell'Unione***.	(19) Gli enti di bilancio indipendenti ***dovrebbero disporre di un consiglio pluralistico e multidisciplinare, in cui siano rappresentati i punti di vista delle minoranze e siano presenti rappresentanti delle associazioni dei lavoratori,*** al fine di rafforzare ***realmente*** la titolarità nazionale***.*** Tali enti ***indipendenti dovrebbero essere inoltre responsabili dell'elaborazione, su richiesta dello Stato membro interessato, delle previsioni e delle valutazioni d'impatto necessarie per le prassi di bilancio***.

Or. en

Emendamento 53
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Georgios Kyrtsos, Valérie Hayer, Pascal Canfin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Gli enti di bilancio indipendenti si sono dimostrati capaci di promuovere la disciplina di bilancio e di rafforzare la credibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri. Al fine di rafforzare la titolarità nazionale, il ruolo di tali enti, tradizionalmente incaricati di monitorare l'osservanza del quadro nazionale,	(19) Gli enti di bilancio indipendenti si sono dimostrati capaci di promuovere la disciplina di bilancio e di rafforzare la credibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri. Al fine di rafforzare la titolarità nazionale, il ruolo di tali enti, tradizionalmente incaricati di monitorare l'osservanza del quadro nazionale,

dovrebbe essere ***esteso*** al quadro di governance economica dell'Unione.	dovrebbe essere ***adattato*** al quadro di governance economica dell'Unione.

Or. en

Emendamento 54
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno fissare condizioni chiare per l'abrogazione delle procedure per i disavanzi eccessivi. Tale abrogazione dovrebbe comportare che il disavanzo resti in maniera credibile al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12 e, per una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito, che lo Stato membro dimostri l'osservanza del percorso della spesa netta previsto da tale procedura.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 55
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***È opportuno fissare condizioni chiare per*** l'abrogazione delle procedure per i disavanzi eccessivi***. Tale abrogazione*** dovrebbe ***comportare che*** il disavanzo ***resti*** in maniera credibile al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12 e, per una procedura per i	(20) L'abrogazione delle procedure per i disavanzi eccessivi dovrebbe ***avere luogo in particolare quando*** il disavanzo ***resta*** in maniera credibile al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12 e, per una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito,

disavanzi eccessivi basata sul debito, ***che*** lo Stato membro ***dimostri*** l'osservanza del percorso della spesa netta previsto da tale procedura.	***quando*** lo Stato membro ***dimostra*** l'osservanza del percorso della spesa netta previsto da tale procedura.

Or. en

Emendamento 56
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per le ammende di cui all'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, non dovrebbe essere previsto un importo minimo; esse dovrebbero invece accumularsi fino a quando non venga dato seguito effettivo, in modo che costituiscano un reale incentivo per l'osservanza delle intimazioni rivolte agli Stati membri nell'ambito di una procedura per i disavanzi eccessivi, a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 57
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Si dovrebbe tenere conto dei risultati ottenuti in passato dallo Stato membro in relazione ai suoi impegni e al tasso di attuazione delle riforme e degli investimenti approvati nell'ambito del suo piano per la ripresa e la resilienza, nonché in relazione al suo accordo di

	partenariato per i fondi di coesione, affinché la Commissione blocchi la sua proposta al Consiglio di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti a titolo dei due strumenti suddetti, in conformità, rispettivamente, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 58
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il presente regolamento fa parte di un pacchetto comprendente anche il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] e la direttiva (UE) [...] recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Insieme, tali atti istituiscono un quadro di governance economica dell'Unione riformato che incorpora nel diritto dell'Unione la sostanza del titolo III "patto di bilancio" del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) nell'Unione economica e monetaria[25], a norma dell'articolo 16 del trattato. Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del TSCG da parte degli Stati membri, il pacchetto conserva l'orientamento a medio termine del patto di bilancio in quanto strumento per conseguire la disciplina di bilancio e la promozione della crescita. Il pacchetto prevede un rafforzamento della dimensione specifica per paese volto a promuovere la titolarità nazionale, anche mediante un potenziamento del ruolo	***soppresso***

degli enti di bilancio indipendenti, sulla base dei principi comuni del patto di bilancio proposti dalla Commissione[26] a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG. Il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] definisce l'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ai fini della valutazione globale della conformità richiesta dal patto di bilancio. Analogamente al patto di bilancio, il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] consente deviazioni temporanee dal piano a medio termine solo in circostanze eccezionali. Allo stesso modo, in caso di deviazioni significative dal piano a medio termine, si dovrebbero attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito. Il pacchetto rafforza le procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al fine di realizzare l'impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile. La riforma del quadro di governance economica conserva pertanto gli obiettivi fondamentali della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito definiti nel TSCG.

[25] Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, del 2 marzo 2012.

[26] Comunicazione della Commissione, del 20 giugno 2012, "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012) 342 final).

Or. en

Emendamento 59
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il presente regolamento fa parte di un pacchetto comprendente anche il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] e la direttiva (UE) [...] recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. ***Insieme, tali atti istituiscono un quadro di governance economica dell'Unione riformato che incorpora nel diritto dell'Unione la sostanza del titolo III "patto di bilancio" del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) nell'Unione economica e monetaria[25], a norma dell'articolo 16 del trattato. Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del TSCG da parte degli Stati membri, il pacchetto conserva l'orientamento a medio termine del patto di bilancio in quanto strumento per conseguire la disciplina di bilancio e la promozione della crescita.*** Il pacchetto prevede un rafforzamento della dimensione specifica per paese volto a promuovere la titolarità nazionale***, anche mediante un potenziamento del ruolo degli enti*** di bilancio ***indipendenti, sulla base dei principi comuni del patto di bilancio proposti dalla Commissione[26] a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG. Il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] definisce l'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ai fini della valutazione globale della conformità richiesta dal patto di bilancio. Analogamente al patto di bilancio, il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] consente deviazioni temporanee dal piano a medio termine solo in circostanze eccezionali. Allo stesso modo, in caso di deviazioni significative dal piano a medio termine, si dovrebbero attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito. Il pacchetto rafforza le procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al***	(23) Il presente regolamento fa parte di un pacchetto comprendente anche il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] e la direttiva (UE) [...] recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Il pacchetto prevede un rafforzamento della dimensione specifica per paese volto a promuovere la titolarità nazionale***, attribuendo tra l'altro agli Stati membri la responsabilità di compiere le proprie scelte in materia*** di bilancio ***e richiedendone l'approvazione parlamentare***.

fine di realizzare l'impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile. La riforma del quadro di governance economica conserva pertanto gli obiettivi fondamentali della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito definiti nel TSCG.

[25] Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, del 2 marzo 2012.

[26] Comunicazione della Commissione, del 20 giugno 2012, "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012) 342 final).

[25] Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, del 2 marzo 2012.

[26] Comunicazione della Commissione, del 20 giugno 2012, "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012) 342 final).

Or. en

Emendamento 60
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il presente regolamento fa parte di un pacchetto comprendente anche il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] e la direttiva (UE) [...] recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. ***Insieme, tali atti istituiscono un quadro di governance economica dell'Unione riformato che incorpora nel diritto dell'Unione la sostanza del titolo III "patto di bilancio" del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) nell'Unione economica e monetaria[25], a norma dell'articolo 16 del trattato. Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del TSCG da***	(23) Il presente regolamento fa parte di un pacchetto comprendente anche il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] e la direttiva (UE) [...] recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

parte degli Stati membri, il pacchetto conserva l'orientamento a medio termine del patto di bilancio in quanto strumento per conseguire la disciplina di bilancio e la promozione della crescita. Il pacchetto prevede un rafforzamento della dimensione specifica per paese volto a promuovere la titolarità nazionale, anche mediante un potenziamento del ruolo degli enti di bilancio indipendenti, sulla base dei principi comuni del patto di bilancio proposti dalla Commissione[26] a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG. Il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] definisce l'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ai fini della valutazione globale della conformità richiesta dal patto di bilancio. Analogamente al patto di bilancio, il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] consente deviazioni temporanee dal piano a medio termine solo in circostanze eccezionali. Allo stesso modo, in caso di deviazioni significative dal piano a medio termine, si dovrebbero attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito. Il pacchetto rafforza le procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al fine di realizzare l'impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile. La riforma del quadro di governance economica conserva pertanto gli obiettivi fondamentali della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito definiti nel TSCG.

[25] Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, del 2 marzo 2012.

[26] Comunicazione della Commissione, del 20 giugno 2012, "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012) 342 final).

[25] Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, del 2 marzo 2012.

[26] Comunicazione della Commissione, del 20 giugno 2012, "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012) 342 final).

Or. en

Emendamento 61
Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per ***l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione*** della procedura per i disavanzi eccessivi. Lo scopo ***di detta*** procedura ***è di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio è esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblici***.	1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per ***la sostituzione*** della procedura per i disavanzi eccessivi ***con una procedura per gli squilibri sociali e una procedura per le emissioni di gas a effetto serra eccessive***. ***Introduce inoltre la possibilità per gli Stati membri di attuare misure antidumping unilaterali volte a porre rimedio ai progressi insufficienti di uno Stato membro verso i suoi obiettivi sociali o ecologici a seguito dell'avvio di una procedura per gli squilibri sociali o di una procedura per le emissioni di gas a effetto serra eccessive.*** Lo scopo ***della*** procedura ***per gli squilibri sociali è scoraggiare una deviazione eccessiva dagli impegni e dagli obiettivi in materia di rispetto dei diritti economici e sociali di cui al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo], che rischia di compromettere il benessere individuale e la coesione sociale a livello nazionale, con ricadute su altri Stati membri***. ***Lo scopo delle procedure per le emissioni di gas a effetto serra eccessive è scoraggiare una deviazione eccessiva dal rispetto di impegni e obiettivi nazionali quali quelli definiti nei piani nazionali per l'energia e il clima, che rischia di compromettere il conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE.*** ***Lo scopo delle misure antidumping è dare agli Stati membri la possibilità di compensare gli svantaggi che possono derivare dal mancato raggiungimento da***

parte di uno Stato membro dei suoi obiettivi sociali ed ecologici specifici per paese.

Or. en

Emendamento 62
Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il mancato raggiungimento da parte di uno Stato membro dei suoi obiettivi minimi in materia di rispetto dei diritti economici e sociali può comportare l'avvio di una procedura per gli squilibri sociali, che impone allo Stato membro di realizzare ulteriori investimenti e riforme in linea con tali obiettivi e che consente ad altri Stati membri di adottare misure di protezione contro il dumping sociale nel caso in cui lo Stato membro non compia progressi sufficienti nell'ambito della procedura.
	Il mancato raggiungimento da parte di uno Stato membro dei suoi obiettivi minimi relativi ai piani nazionali per l'energia e il clima può comportare l'avvio di una procedura per le emissioni di gas a effetto serra eccessive, che impone allo Stato membro di realizzare ulteriori investimenti e riforme in linea con tali obiettivi e che consente ad altri Stati membri di adottare misure di protezione contro il dumping ecologico nel caso in cui lo Stato membro non compia progressi sufficienti nell'ambito della procedura.
	La procedura per gli squilibri sociali e la procedura per le emissioni di gas a effetto serra eccessive sono attivate solo dopo

una votazione del Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 63
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) "traiettoria di riferimento": la traiettoria del saldo primario presentata da ciascuno Stato membro, come stabilito all'articolo 5 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]*;

Or. en

Emendamento 64
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]*;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 65
Paul Tang, Pedro Silva Pereira, Aurore Lalucq, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]*;	(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto ***del gettito fiscale,*** della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]*;

Or. en

Emendamento 66
René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate ***e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a),*** del regolamento (UE) ***del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]****;	(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate***, della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento dei programmi finanziati dal massimale dell'Unione con un limite dello 0,5 % del PIL, degli elementi ciclici della spesa per le prestazioni di disoccupazione e dei costi correlati all'assunzione di prestiti per la concessione di crediti relativi ai piani nazionali previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza in conformità*** del

regolamento (UE) ***2021/241***;

Or. en

Emendamento 67
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate ***e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a),*** del regolamento (UE) ***del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]****;	(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate***, della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento dei programmi finanziati dal massimale dell'Unione con un limite dello 0,25 % del PIL, degli elementi ciclici della spesa per le prestazioni di disoccupazione e dei costi correlati all'assunzione di prestiti per la concessione di crediti relativi ai piani nazionali previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza in conformità*** del regolamento (UE) ***2021/241***;

Or. en

Emendamento 68
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "spesa netta": la spesa pubblica al	(b) "spesa netta": la spesa pubblica al

netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]*;	netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]***. *I costi correlati all'assunzione di prestiti per la concessione di crediti relativi ai piani nazionali previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza sono inclusi nel calcolo della spesa netta***;

Or. en

Emendamento 69
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Martin Hlaváček, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]*;	(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate***, dei costi correlati all'assunzione di prestiti per la concessione di crediti relativi ai piani nazionali previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza in conformità del regolamento (UE) 2021/241, degli elementi ciclici della spesa per le prestazioni di disoccupazione*** e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]*;

Or. en

Emendamento 70
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate ***e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]****;	(b) "spesa netta": ***tutta*** la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate***, della spesa ciclica derivante dalla disoccupazione e della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 71
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate ***e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]****;	(b) "spesa netta": ***tutta*** la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate***, della spesa ciclica derivante dalla disoccupazione e della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 72
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate ***e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]****;	(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate***, della spesa ciclica derivante dalla disoccupazione e della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione***;

Or. en

Motivazione

La definizione completa dovrebbe figurare nell'articolato, non nell'allegato.

Emendamento 73
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "spesa netta": la spesa pubblica ***al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a),*** del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]*;	(b) "spesa netta": la spesa pubblica ***quale definita all'articolo 2*** del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]*;

Or. en

Emendamento 74
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite ***nell'allegato II, lettera a), del*** regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]*;	(b) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite ***nel*** regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]*;

Or. en

Emendamento 75
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "traiettoria tecnica": la traiettoria della spesa netta proposta dalla Commissione a norma del regolamento (UE) [sul braccio preventivo];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 76
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "traiettoria ***tecnica***": la traiettoria della spesa netta proposta ***dalla*** Commissione ***a norma del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***;	(c) "traiettoria ***di riferimento***": la traiettoria della spesa netta proposta ***da ciascuno Stato membro e successivamente negoziata con la*** Commissione ***per fornire orientamenti agli Stati membri con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del prodotto interno lordo (PIL) o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL ai fini dell'elaborazione dei loro piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine***;

Or. en

Emendamento 77
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) "percorso della spesa netta": la traiettoria pluriennale per la spesa netta di uno Stato membro stabilita dal Consiglio a norma del regolamento (UE) [sul braccio preventivo];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 78
Bogdan Rzońca
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) "percorso della spesa netta": la traiettoria pluriennale per la spesa netta di uno Stato membro stabilita dal Consiglio a norma del regolamento (UE) [sul braccio preventivo];	(d) "percorso della spesa netta ***finanziata a livello nazionale***": la traiettoria pluriennale per la ***crescita reale della*** spesa netta di uno Stato membro stabilita dal Consiglio a norma del regolamento (UE) [sul braccio preventivo];

Or. en

Motivazione

Richiesta di inserire "finanziata a livello nazionale" dopo le parole "percorso della spesa netta" per motivi di coerenza con altri articoli. In caso contrario il termine "percorso della spesa netta" sarebbe fuorviante, in quanto suggerirebbe di tenere conto di tutta la spesa, compresa quella interamente finanziata dai fondi dell'UE. È inoltre necessario chiarire che il termine si riferisce alla crescita della spesa e non al suo livello.

Emendamento 79
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) "percorso correttivo di spesa netta": la traiettoria pluriennale per la spesa netta richiesta dal Consiglio a norma degli articoli 3 e 5 del presente regolamento a seguito di una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo e definita conformemente al regolamento (UE) [sul braccio preventivo];

Or. en

Emendamento 80
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) "conto di controllo": un rendiconto delle deviazioni cumulative della spesa netta effettiva di uno Stato membro dal percorso della spesa netta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 81
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora ***il Consiglio*** abbia stabilito l'esistenza di una ***grave*** recessione economica ***nella zona euro o nell'intera Unione***, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure in caso di circostanze ***eccezionali al di fuori del controllo del governo*** con ***rilevanti*** ripercussioni sulle finanze pubbliche ***dello Stato membro interessato***, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].	Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora ***lo Stato membro interessato*** abbia stabilito l'esistenza di una recessione economica, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure in caso di circostanze ***sociali o ecologiche significative*** con ripercussioni ***significative*** sulle finanze pubbliche, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Or. en

Emendamento 82
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure in caso di circostanze eccezionali ***al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni*** sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].	Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure in caso di circostanze eccezionali ***o condizioni cicliche che incidono negativamente*** sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Or. en

Emendamento 83
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera	Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera

Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].	Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato ***o laddove gli Stati membri attuino entro un periodo di tempo definito investimenti giustificabili e strategicamente significativi inerenti alle priorità comuni dell'Unione delineate all'articolo 12 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] e conformi alle riforme e agli investimenti individuati nei piani nazionali, compresi quelli del dispositivo per la ripresa e la resilienza, dei fondi di coesione e dei futuri strumenti di investimento dell'UE concepiti per finalità analoghe***, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Or. en

Emendamento 84
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo qualora le proiezioni di bilancio elaborate ***dalla Commissione*** indichino che il disavanzo ***diminuirà*** al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessate la ***grave*** recessione economica o le circostanze ***eccezionali*** di cui al primo comma.	Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo qualora le proiezioni di bilancio elaborate ***dallo Stato membro*** indichino che il disavanzo ***si orienterà*** al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessate la recessione economica o le circostanze di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 85
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo qualora le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indichino che il disavanzo ***diminuirà al di sotto del*** valore di riferimento dopo che siano cessate la grave recessione economica o le circostanze eccezionali di cui al primo comma.	Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo qualora le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione ***e dallo Stato membro*** indichino che il disavanzo ***è avviato su un percorso di riduzione verso il*** valore di riferimento dopo che siano cessate la grave recessione economica o le circostanze eccezionali di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 86
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo qualora le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indichino che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessate la grave recessione economica o le circostanze eccezionali di cui al primo comma.	Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo qualora le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indichino che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessate la grave recessione economica o le circostanze eccezionali ***o condizioni cicliche*** di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 87
Eva Maria Poptcheva, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo qualora le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indichino che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessate la grave recessione economica o le circostanze eccezionali di cui al primo comma.	Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo qualora le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione ***dopo aver ascoltato il parere dei pertinenti enti di bilancio nazionali indipendenti*** indichino che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessate la grave recessione economica o le circostanze eccezionali di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 88
Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 89
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. ***Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se*** lo Stato membro ***interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta***.	1 bis. Lo Stato membro ***presenta una spiegazione economica dettagliata, comprendente un elenco di investimenti a favore della crescita e un piano di bilancio che delinei le opzioni in materia di spese e di entrate per sopperire al disavanzo primario eccessivo***.

Or. en

Emendamento 90
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato ***rispetta*** il proprio percorso della spesa netta.	1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato ***segue entro un intervallo sostenibile*** il proprio percorso della spesa netta.

Or. en

Emendamento 91
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta.	1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta ***e il conto di controllo non supera la soglia di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***.

Or. en

Emendamento 92
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b),	1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b),

TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta.	TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta ***e il conto di controllo non supera la soglia di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***.

Or. en

Emendamento 93
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta.	1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta ***e il conto di controllo non supera la soglia di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***.

Or. en

Emendamento 94
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra	1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra

il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta.	il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta. ***Si ritiene che uno Stato membro non rispetti il proprio percorso della spesa netta ove sussista una deviazione significativa a norma del [GU: inserire il pertinente articolo del regolamento sul braccio preventivo].***

Or. en

Emendamento 95
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta.	1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta. ***Si ritiene che uno Stato membro non rispetti il proprio percorso della spesa netta ove sussista una deviazione significativa a norma dell'articolo XX del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].***

Or. en

Emendamento 96
Eva Maria Poptcheva, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 1 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis bis. Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche elabora una relazione annuale in cui valuta gli Stati membri con un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL o un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL. In tale relazione il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche valuta in particolare se il disavanzo eccessivo possa essere considerato eccezionale e temporaneo ai sensi del paragrafo 1, se possa esistere una grave recessione economica ai sensi del paragrafo 2, nonché tutti i fattori di cui al paragrafo 3. Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche include inoltre nella sua relazione annuale un parere sull'opportunità di avviare una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti di un determinato Stato membro. La relazione è trasmessa alla Commissione ed è resa pubblica.

Or. en

Emendamento 97
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione e il Consiglio, nel	2. La Commissione e il Consiglio, nel

valutare ***e decidere sull'***esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 126 TFUE, ***possono considerare*** eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, TFUE, un superamento del valore di riferimento determinato da una ***grave*** recessione economica, qualora ***il Consiglio*** stabilisca l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi ***dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***.	valutare ***l'***esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 126 TFUE, ***considerano*** eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, TFUE, un superamento del valore di riferimento determinato da una recessione economica, qualora ***lo Stato membro interessato*** stabilisca l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi ***del paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 98
Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 126 TFUE, ***possono considerare*** eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, TFUE, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica, qualora il Consiglio stabilisca l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].	2. La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 126 TFUE, ***considerano*** eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, TFUE, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica, ***da investimenti significativi nei servizi pubblici, nelle infrastrutture pubbliche, nella protezione sociale, nell'azione per il clima e nella tutela dell'ambiente,*** qualora il Consiglio stabilisca l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Or. en

Emendamento 99
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 126 TFUE, possono considerare eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, TFUE, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica, qualora il Consiglio stabilisca l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].	2. La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 126 TFUE, possono considerare eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, TFUE, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica, qualora il Consiglio stabilisca ***l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] o*** l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Or. en

Emendamento 100
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 126 TFUE, possono considerare eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a),	2. La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 126 TFUE, possono considerare eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a),

secondo trattino, TFUE, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica, qualora il Consiglio stabilisca l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].	secondo trattino, TFUE, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica, qualora il Consiglio stabilisca l'esistenza di circostanze eccezionali ***o condizioni cicliche*** ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Or. en

Emendamento 101
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato di norma un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 102
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Georgios Kyrtsos, Valérie Hayer, Pascal Canfin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato di norma un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La nozione di "fattore significativo chiave" è contraria all'obiettivo di semplificare il quadro di governance, in quanto introduce una nuova gerarchia tra i fattori significativi che non esiste nell'attuale quadro di governance. Inoltre l'avvio "di norma" della procedura per i disavanzi eccessivi in caso di gravi problemi di debito introduce un'automaticità che ignora l'esistenza di altri fattori significativi. La presente proposta può altresì comportare disparità di trattamento tra gli Stati membri, stigmatizzando in particolare i paesi con un debito elevato.

Emendamento 103
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor	***soppresso***

è considerato di norma un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.

Or. en

Emendamento 104
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, ***come fattore*** significativo ***fondamentale, il livello dei problemi di debito nello*** Stato membro interessato. ***In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato di norma un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.***	Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, ***su un piede di parità, tutti i fattori significativi indicati all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, nella misura in cui essi influenzano in modo*** significativo ***la valutazione della sostenibilità dei criteri relativi al disavanzo primario e al debito pubblico dello*** Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 105
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore	Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore

significativo ***fondamentale***, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. ***In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato di norma un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.***	significativo, il livello dei problemi di debito***, la carenza di investimenti pubblici nazionali e la necessità di conseguire le priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]*** nello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 106
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. ***In particolare, il*** fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo ***il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato*** di norma ***un fattore fondamentale per*** l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.	Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito ***a medio termine*** nello Stato membro interessato. ***Al*** fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico ***a medio termine*** secondo ***l'analisi della sostenibilità del debito effettuata a norma dell'articolo 8 del regolamento [GU: inserire il riferimento al regolamento sul braccio preventivo] segue*** di norma l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi. ***Prima di elaborare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione tiene conto della relazione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sulla valutazione di un disavanzo eccessivo in un determinato Stato membro.***

Or. en

Emendamento 107
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. ***In particolare, il*** fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo ***il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato*** di norma ***un fattore fondamentale per*** l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.	Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito ***a medio termine*** nello Stato membro interessato. ***Al*** fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico ***a medio termine*** secondo ***l'analisi della sostenibilità del debito effettuata a norma dell'articolo XX del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] segue*** di norma l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi. ***Prima di elaborare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione tiene conto della relazione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sulla valutazione di un disavanzo eccessivo in un determinato Stato membro.***

Or. en

Emendamento 108
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei	Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei

problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato ***di norma un*** fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.	problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato ***il*** fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi. ***Quando elabora la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione tiene conto della relazione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sulla valutazione di un disavanzo eccessivo in un determinato Stato membro.***

Or. en

Emendamento 109
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. ***In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato di norma un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.***	Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 110
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato ***di norma*** un fattore fondamentale ***per*** l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.	Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato un fattore fondamentale ***che può comportare*** l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.

Or. en

Emendamento 111
Bogdan Rzońca
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo ***fondamentale***, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo ***il più recente Debt Sustainability Monitor*** è considerato di norma un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.	Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo ***la metodologia concordata*** è considerato di norma un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.

Or. en

Emendamento 112
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato di norma ***un fattore fondamentale*** per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.	Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato di norma ***uno dei fattori fondamentali*** per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.

Or. en

Emendamento 113
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più	Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come ***il*** fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più

recente Debt Sustainability Monitor è considerato di norma un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.	recente Debt Sustainability Monitor è considerato di norma un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.

Or. en

Emendamento 114
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato di norma un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.	Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito ***ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]*** nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato di norma un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.

Or. en

Emendamento 115
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Inoltre, quando elabora la relazione, la Commissione prende in considerazione le condizioni economiche e sociali dello Stato membro, in particolare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà. La relazione analizza inoltre in che modo una procedura per i disavanzi eccessivi inciderebbe sugli investimenti necessari per realizzare una duplice transizione equa.

Or. en

Emendamento 116
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione prende altresì in considerazione, come fattore significativo fondamentale, i progressi compiuti dagli Stati membri nel far fronte ai rischi di bilancio connessi al clima e al fabbisogno di investimenti verdi, in linea con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 117
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione prende in considerazione ***anche tutti gli altri fattori significativi indicati all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato***.	***Inoltre, quando elabora la relazione,*** la Commissione prende in considerazione ***le circostanze economiche e sociali dello Stato membro, in particolare in relazione ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà e alle misure di attuazione della direttiva (UE) 2022/2041. La relazione tiene conto anche dei progressi compiuti nella realizzazione delle priorità comuni di cui all'allegato VI del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], con l'obiettivo specifico di analizzare in che modo una procedura per i disavanzi eccessivi inciderebbe sugli investimenti necessari per consentire una transizione energetica.***

Or. en

Emendamento 118
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione prende in considerazione anche tutti gli altri fattori significativi indicati all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato.	La Commissione prende in considerazione anche tutti gli altri fattori significativi indicati all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato. ***Il fattore significativo fondamentale dei gravi problemi di debito pubblico a medio termine ha la precedenza su altri fattori significativi.***

L'evoluzione della posizione economica a medio termine dovrebbe essere considerata un fattore significativo solo se il divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale è inferiore al -1,5 % del prodotto potenziale. L'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine e l'evoluzione della posizione del debito pubblico e del suo finanziamento dovrebbero essere considerate un fattore significativo solo se lo Stato membro interessato non si confronta con gravi problemi di debito pubblico a medio termine.

Or. en

Emendamento 119
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione prende in considerazione anche tutti gli altri fattori significativi indicati all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato.	La Commissione prende in considerazione anche tutti gli altri fattori significativi indicati all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato. ***Il fattore significativo fondamentale dei gravi problemi di debito pubblico a medio termine ha la precedenza su altri fattori significativi. L'evoluzione della posizione economica a medio termine dovrebbe essere considerata un fattore significativo solo se il divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale è inferiore al -1,5 % del prodotto potenziale. L'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine e l'evoluzione della posizione del debito pubblico e del suo finanziamento***

	dovrebbero essere considerate un fattore significativo solo se lo Stato membro interessato non si confronta con gravi problemi di debito pubblico a medio termine.

Or. en

Emendamento 120
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione prende in considerazione ***anche tutti gli altri*** fattori significativi indicati all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato.	La Commissione prende in considerazione ***i*** fattori significativi indicati all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato.

Or. it

Emendamento 121
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale per evitare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi, l'impegno assunto e i risultati ottenuti

dallo Stato membro per quanto riguarda la realizzazione degli investimenti e delle riforme volti a dare attuazione alle priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], ma anche degli investimenti e delle riforme delineati nei piani nazionali del dispositivo per la ripresa e la resilienza, dei fondi di coesione e dei futuri strumenti di investimento dell'UE che perseguono lo stesso scopo.

Or. en

Emendamento 122
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Inoltre, al fine di individuare i rischi e le difficoltà nel conformarsi agli obiettivi del presente regolamento, la Commissione invita le parti sociali a esprimere il loro punto di vista sulla situazione socioeconomica dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 123
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'evoluzione della posizione	(a) l'evoluzione della posizione

economica a medio termine, in particolare l'andamento dell'inflazione e l'evoluzione congiunturale ***rispetto alle ipotesi sottese al percorso della spesa netta***;	economica a medio termine, in particolare l'andamento dell'inflazione e l'evoluzione congiunturale;

Or. en

Emendamento 124
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine***, tra cui in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta, nei termini annuali e cumulativi misurati dal conto di controllo, e la misura in cui la deviazione è dovuta a una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure a circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Se del caso, al momento di considerare l'entità della deviazione, si tiene conto anche della deviazione rispetto alla traiettoria tecnica***;	(b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine;

Or. en

Emendamento 125
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta, nei termini annuali e cumulativi misurati dal conto di controllo, e la misura in cui la deviazione è dovuta a una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure a circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Se del caso, al momento di considerare l'entità della deviazione, si tiene conto anche della deviazione rispetto alla traiettoria tecnica;	(b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta, nei termini annuali e cumulativi misurati dal conto di controllo, e la misura in cui la deviazione è dovuta a una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure a circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***, in particolare se il saldo del conto di controllo supera lo 0,3 % del PIL in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***. Se del caso, al momento di considerare l'entità della deviazione, si tiene conto anche della deviazione rispetto alla traiettoria tecnica***. Per salvaguardare le proprietà anticicliche del percorso della spesa, una crescita economica superiore al previsto, una spesa per interessi inferiore alle attese, eventuali spese ed entrate impreviste o eventuali aggiustamenti stock-flussi favorevoli nel rapporto debito pubblico/PIL rispetto alle previsioni alla base del percorso della spesa netta non sono presi in considerazione come fattori significativi nel valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base di deviazioni dal percorso della spesa netta in conformità del paragrafo 1 bis***;

Or. en

Emendamento 126
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta, nei termini annuali e cumulativi misurati dal conto di controllo, e la misura in cui la deviazione è dovuta a una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure a circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Se del caso, al momento di considerare l'entità della deviazione, si tiene conto anche della deviazione rispetto alla traiettoria tecnica;	(b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta, nei termini annuali e cumulativi misurati dal conto di controllo, e la misura in cui la deviazione è dovuta a una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure a circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***, in particolare se il saldo del conto di controllo supera lo 2 % del PIL in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***. Se del caso, al momento di considerare l'entità della deviazione, si tiene conto anche della deviazione rispetto alla traiettoria tecnica***. Per salvaguardare le proprietà anticicliche del percorso della spesa, una crescita economica superiore al previsto, una spesa per interessi inferiore alle attese, eventuali spese ed entrate impreviste o eventuali aggiustamenti stock-flussi favorevoli nel rapporto debito pubblico/PIL rispetto alle previsioni alla base del percorso della spesa netta non sono presi in considerazione come fattori significativi nel valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base di deviazioni dal percorso della spesa netta in conformità del paragrafo 1 bis***;

Or. en

Emendamento 127
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta, nei termini annuali e cumulativi misurati dal conto di controllo, e la misura in cui la deviazione è dovuta a una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure a circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Se del caso, al momento di considerare l'entità della deviazione, si tiene conto anche della deviazione rispetto alla traiettoria tecnica;	(b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta, nei termini annuali e cumulativi misurati dal conto di controllo, e la misura in cui la deviazione è dovuta a una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure a circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Se del caso, al momento di considerare l'entità della deviazione, si tiene conto anche della deviazione rispetto alla traiettoria tecnica***. Per salvaguardare le proprietà anticicliche del percorso della spesa, una crescita economica superiore al previsto, una spesa per interessi inferiore alle attese, eventuali spese ed entrate impreviste o eventuali aggiustamenti stock-flussi favorevoli nel rapporto debito pubblico/PIL rispetto alle previsioni alla base del percorso della spesa netta non sono presi in considerazione come fattori significativi nel valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base di deviazioni dal percorso della spesa netta in conformità del paragrafo 1 bis***;

Or. en

Emendamento 128
Bogdan Rzońca
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta***, nei termini annuali e cumulativi misurati*** dal conto di controllo, e la misura in cui la deviazione è dovuta a una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure a circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. ***Se del caso***, al momento di considerare l'entità della deviazione, si tiene conto anche della deviazione rispetto alla traiettoria tecnica;	(b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare ***l'eventualità che*** l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta ***sia pari almeno allo 0,5 % del PIL in un singolo anno o che la sua media annua sia pari almeno allo 0,25 % del PIL per due anni consecutivi, secondo quanto misurato*** dal conto di controllo, e la misura in cui la deviazione è dovuta a una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure a circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. ***Qualora il percorso della spesa netta sia più impegnativo della traiettoria tecnica***, al momento di considerare l'entità della deviazione, si tiene conto anche della deviazione rispetto alla traiettoria tecnica;

Or. en

Emendamento 129
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione	(b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione

effettiva dal percorso della spesa netta, nei termini annuali e cumulativi misurati dal conto di controllo, e la misura in cui la deviazione è dovuta a una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure a circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. ***Se del caso, al momento di considerare l'entità della deviazione, si tiene conto anche della deviazione rispetto alla traiettoria tecnica;***	effettiva dal percorso della spesa netta, nei termini annuali e cumulativi misurati dal conto di controllo, e la misura in cui la deviazione è dovuta a una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure a circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Or. en

Emendamento 130
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta, nei termini annuali e cumulativi misurati dal conto di controllo, e la misura in cui la deviazione è dovuta a una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure a circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. ***Se del caso, al momento di considerare l'entità della deviazione, si tiene conto anche della deviazione rispetto alla traiettoria tecnica;***	(b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta, nei termini annuali e cumulativi misurati dal conto di controllo, e la misura in cui la deviazione è dovuta a una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure a circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Or. en

Emendamento 131
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli sviluppi riguardanti la posizione del debito pubblico ***e il*** suo finanziamento, ***nonché*** i relativi fattori di rischio, in particolare la struttura delle scadenze del debito, le valute in cui è denominato e le passività potenziali;	(c) gli sviluppi riguardanti la posizione del debito pubblico***, con particolare attenzione al*** suo finanziamento, ***in particolare alla spesa per tassi di interesse in percentuale del PIL,*** i relativi fattori di rischio, in particolare la struttura delle scadenze del debito, le valute in cui è denominato e le passività potenziali***, nonché la quota dei creditori interni alla zona euro***;

Or. en

Emendamento 132
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli sviluppi riguardanti ***la posizione*** del debito pubblico e il suo finanziamento, nonché i relativi fattori di rischio, in particolare la struttura delle scadenze del debito, le valute in cui è denominato e le passività potenziali;	(c) gli sviluppi riguardanti ***l'entità*** del debito pubblico***, ma anche la sua posizione*** e il suo finanziamento, ***compreso l'eventuale sostegno temporaneo predisposto dalla BCE,*** nonché i relativi fattori di rischio, ***comprese*** in particolare ***la struttura del debito,*** la struttura delle scadenze del debito, le valute in cui è denominato e le passività potenziali;

Or. en

Emendamento 133
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli sviluppi riguardanti la posizione del debito pubblico e il suo finanziamento, nonché i relativi fattori di rischio, in particolare la struttura delle scadenze del debito, le valute in cui è denominato e le passività potenziali;	(c) gli sviluppi riguardanti la posizione del debito pubblico e il suo finanziamento, nonché ***le previsioni relative ai livelli del debito, considerando*** i relativi fattori di rischio, in particolare la struttura delle scadenze del debito, le valute in cui è denominato e le passività potenziali;

Or. en

Emendamento 134
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) i progressi compiuti nell'affrontare le carenze di investimenti pubblici nazionali in linea con le priorità dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], riconoscendo che tali investimenti svolgono un ruolo centrale nel sostenere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione e nel garantire una crescita sostenibile e inclusiva e la stabilità di bilancio;

Or. en

Emendamento 135
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi, politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione, tra cui quelle promosse dal NextGenerationEU, e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'attuazione degli investimenti dovrebbe essere già presa in considerazione nel percorso della spesa netta.

Emendamento 136
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi,	***soppresso***

politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione, tra cui quelle promosse dal NextGenerationEU, e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali.

Or. en

Motivazione

L'attuazione degli investimenti dovrebbe essere già presa in considerazione nel percorso della spesa netta.

Emendamento 137
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'attuazione di ***riforme e*** investimenti, tra cui in particolare ***politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi,*** politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione, tra cui quelle promosse dal NextGenerationEU, e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali.	(d) l'attuazione di investimenti, tra cui in particolare politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione, tra cui quelle promosse dal NextGenerationEU, e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali.

Or. en

Emendamento 138
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi, politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione, tra cui quelle promosse dal NextGenerationEU, e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali.	(d) l'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi, politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione ***e il Green Deal dell'UE***, tra cui quelle promosse dal NextGenerationEU, ***misure da adottare in caso di progressi insufficienti verso il conseguimento degli obiettivi applicabili in linea con le relazioni degli Stati membri sulle prestazioni dei relativi quadri di bilancio a norma del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]*** e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali.

Or. en

Emendamento 139
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi, politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione, tra cui quelle promosse dal NextGenerationEU, e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali.	(d) l'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi, politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione ***e il pilastro europeo dei diritti sociali***, tra cui quelle promosse dal NextGenerationEU, ***dai fondi di coesione e dagli strumenti di investimento dell'UE che perseguono il medesimo scopo,*** e la qualità complessiva

delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali.

Or. en

Emendamento 140
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi, politiche per attuare ***la strategia comune dell'Unione per*** la crescita e l'occupazione***, tra cui quelle promosse dal NextGenerationEU,*** e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali.	(d) l'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi, politiche per attuare la crescita e l'occupazione e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali. ***Anche la mancata attuazione delle riforme e degli investimenti sarà tenuta in considerazione.***

Or. en

Emendamento 141
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi, politiche per attuare la strategia ***comune dell'Unione*** per la crescita e l'occupazione***, tra cui quelle***	(d) l'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi, politiche per attuare la strategia per la crescita e l'occupazione e la qualità complessiva delle

promosse dal NextGenerationEU, e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali.	finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali. ***Anche la mancata attuazione delle riforme e degli investimenti sarà tenuta in considerazione.***

Or. en

Emendamento 142
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi, politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione, tra cui quelle promosse dal NextGenerationEU, ***e*** la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali.	(d) l'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi, politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione, tra cui quelle promosse dal NextGenerationEU, la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali***, gli investimenti strategici nazionali a lungo termine e gli investimenti nell'ambito dei partenariati pubblico-privato***. ***Anche la mancata attuazione delle riforme e degli investimenti sarà tenuta in considerazione.***

Or. en

Emendamento 143
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) la qualità della spesa per gli investimenti in linea con le principali priorità politiche comuni dell'Unione di cui all'allegato VI del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Or. en

Emendamento 144
Esther de Lange, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) gli eventuali investimenti pubblici temporanei nel settore della difesa superiori alla media del quadriennio precedente il piano.

Or. en

Emendamento 145
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) gli eventuali investimenti pubblici temporanei nel settore della difesa superiori alla media del quadriennio precedente il piano.

Or. en

Emendamento 146
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Georgios Kyrtsos, Valérie Hayer, Pascal Canfin, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) gli investimenti effettuati nel settore della difesa per garantire un'autonomia strategica aperta e nella transizione verde per conseguire gli obiettivi climatici;

Or. en

Motivazione

Dati gli ingenti investimenti che sarebbero necessari per conseguire gli obiettivi climatici dell'UE e garantire un'autonomia strategica aperta in termini di difesa in questi periodi di crisi.

Emendamento 147
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto si tengono in particolare considerazione i	La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto si tengono in particolare considerazione i

contributi finanziari volti a favorire la solidarietà internazionale e conseguire ***gli obiettivi strategici dell'Unione. Il parere presentato alla Commissione dallo Stato membro interessato include il parere dell'ente di bilancio nazionale indipendente dello Stato membro stesso sui*** fattori significativi.	contributi finanziari volti a favorire la solidarietà internazionale e conseguire ***le priorità comuni dell'UE, l'entità degli investimenti pubblici impegnati a favore delle priorità di cui all'articolo 12, lettera b bis), del regolamento (CE) n. 1466/97 e tutti gli altri*** fattori significativi ***al di fuori del controllo dello Stato membro***.

Or. en

Emendamento 148
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti ***gli altri*** fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente ***l'osservanza dei criteri relativi al*** disavanzo e ***al*** debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto si tengono in particolare considerazione i contributi finanziari volti a favorire la solidarietà internazionale e conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione. ***Il parere presentato alla Commissione dallo Stato membro interessato include il parere dell'ente di bilancio nazionale indipendente dello Stato membro stesso sui fattori significativi.***	La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti ***i*** fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente ***la sostenibilità del*** disavanzo ***primario*** e ***del*** debito ***pubblico*** e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto si tengono in particolare considerazione i contributi finanziari volti a favorire la solidarietà internazionale e conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 149
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. ***In tale contesto si tengono in particolare considerazione i contributi finanziari volti a favorire la solidarietà internazionale e conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione.*** Il parere presentato alla Commissione dallo Stato membro interessato include il parere dell'ente di bilancio nazionale indipendente dello Stato membro stesso sui fattori significativi.	La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. Il parere presentato alla Commissione dallo Stato membro interessato include il parere dell'ente di bilancio nazionale indipendente dello Stato membro stesso sui fattori significativi.

Or. en

Emendamento 150
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto si tengono in particolare considerazione i contributi finanziari volti a favorire la	La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto si tengono in particolare considerazione i contributi finanziari volti a favorire la

solidarietà internazionale e conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione. Il parere presentato alla Commissione dallo Stato membro interessato include il parere ***dell'ente di bilancio nazionale indipendente dello Stato membro stesso*** sui fattori significativi.	solidarietà internazionale e conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione. Il parere presentato alla Commissione dallo Stato membro interessato include il parere sui fattori significativi***, ma anche sull'individuazione di eventuali rischi o difficoltà nel conformarsi agli obiettivi del presente regolamento, dei soggetti seguenti:*** ***i) il parlamento nazionale dello Stato interessato;*** ***ii) rappresentanti di associazioni dei lavoratori;*** ***iii) enti di bilancio nazionali indipendenti***.

Or. en

Emendamento 151
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto si tengono in particolare considerazione i contributi finanziari volti a favorire la solidarietà internazionale ***e conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione***. Il parere presentato alla Commissione dallo Stato membro interessato include il parere dell'ente di bilancio nazionale indipendente dello Stato membro stesso ***sui fattori significativi***.	La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto si tengono in particolare considerazione i contributi finanziari volti a favorire la solidarietà internazionale. Il parere presentato alla Commissione dallo Stato membro interessato include il parere dell'ente di bilancio nazionale indipendente dello Stato membro stesso ***e del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche***.

Or. en

Emendamento 152
Bogdan Rzońca
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto si tengono in particolare considerazione i contributi finanziari volti a favorire la solidarietà internazionale e conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione. Il parere presentato alla Commissione dallo Stato membro interessato include il parere dell'ente di bilancio nazionale indipendente dello Stato membro stesso sui fattori significativi.	La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto si tengono in particolare considerazione i contributi finanziari volti a favorire la solidarietà internazionale e conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione***, come ad esempio un aumento della spesa per la difesa dovuto a minacce dirette alle frontiere dell'UE***. Il parere presentato alla Commissione dallo Stato membro interessato include il parere dell'ente di bilancio nazionale indipendente dello Stato membro stesso sui fattori significativi.

Or. en

Emendamento 153
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nella sua relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione tiene conto della valutazione indipendente delle sue previsioni macroeconomiche e di bilancio più recenti, della conformità ai criteri del disavanzo e del debito e dei fattori significativi che incidono sull'evoluzione del bilancio dello Stato membro. Tale valutazione è effettuata dal Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche. La Commissione spiega nella sua relazione eventuali differenze rispetto alla valutazione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche.

Or. en

Emendamento 154
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Dopo la relazione della Commissione di cui al paragrafo 3, lo Stato membro ha la facoltà di proporre, nelle osservazioni presentate a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, un piano di rettifica per conformarsi al proprio percorso della spesa netta.

Or. en

Emendamento 155
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi***, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito***.	Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi.

Or. en

Emendamento 156
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi***, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito***.	Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi.

Or. en

Emendamento 157
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito.	Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. ***La valutazione precisa chiaramente quali fattori sono considerati aggravanti o attenuanti e, se del caso, specifica chiaramente le differenze di peso attribuite a ciascun fattore significativo.*** ***Tuttavia, nel valutare l'osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo soltanto qualora sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il debito pubblico resta vicino al valore di riferimento del 60 % del PIL e la deviazione dal percorso della spesa stabilito dal Consiglio è limitata.***

Or. en

Emendamento 158
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in	Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in

particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito.	particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. ***La valutazione precisa chiaramente quali fattori sono considerati aggravanti o attenuanti e, se del caso, specifica chiaramente le differenze di peso attribuite a ciascun fattore significativo.***

Or. en

Emendamento 159
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito.	Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. ***Sia il Consiglio sia la Commissione spiegano nella loro valutazione globale eventuali differenze rispetto alla valutazione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche.***

Or. en

Emendamento 160
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, TFUE soltanto qualora sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 161
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, TFUE soltanto qualora sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 162
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, TFUE ***soltanto qualora sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo***.	Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, TFUE.

Or. en

Emendamento 163
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, nel valutare l'osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 164
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, nel valutare l'osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 165
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, nel valutare l'osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.	Nel valutare l'osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 166
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se ***si consente agli*** Stati membri di deviare ***dal proprio percorso della spesa netta in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione***, ai sensi ***dell'articolo*** 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, ***possono stabilire*** di non adottare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.	5. Se ***gli*** Stati membri ***decidono*** di deviare ***dalla propria traiettoria di riferimento in conformità del paragrafo 1***, ai sensi ***degli articoli*** 24 ***e 25*** del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, ***stabiliscono*** di non adottare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 167
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, ***possono stabilire*** di non adottare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.	5. Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], ***o in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo],*** la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, ***stabiliscono*** di non adottare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 168
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, ***possono stabilire*** di non adottare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.	5. Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, ***stabiliscono*** di non adottare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 169
Bogdan Rzońca
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, ***possono stabilire*** di non adottare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.	5. Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, ***stabiliscono*** di non adottare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 170
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, ***possono stabilire*** di non adottare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.	5. Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, ***stabiliscono*** di non adottare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 171
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, possono stabilire di non adottare una decisione sull'esistenza di un	5. Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, ***possono stabilire*** di non adottare una decisione sull'esistenza di un

disavanzo eccessivo.	disavanzo eccessivo ***per il periodo specificato dal Consiglio in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***.

Or. en

Emendamento 172
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, possono stabilire di non adottare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.	5. Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, ***possono stabilire*** di non adottare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo ***per il periodo specificato dal Consiglio in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***.

Or. en

Emendamento 173
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126,	Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126,

paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. ***Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE.***	paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla.

Or. en

Emendamento 174
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. ***Tali fattori***	Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed

significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE.	eventualmente per prorogarla.

Or. en

Emendamento 175
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per ***fissare una*** scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. Tali fattori significativi ***non*** vengono ***tuttavia*** presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE.	Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per ***quanto riguarda la*** scadenza ***concordata con lo Stato membro*** per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. Tali fattori significativi vengono ***altresì*** presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE.

Or. en

Emendamento 176
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui ***al paragrafo*** 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE.	Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui ***ai paragrafi*** 3 ***e 3 bis*** del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE.

Or. en

Emendamento 177
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 2 bis

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 bis) l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:
Articolo 2 bis	***"***Articolo 2 bis

1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo a discutere dinnanzi alla commissione stessa della decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, della raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, dell'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE e delle decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, dinanzi alla commissione stessa.	1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo a discutere dinnanzi alla commissione stessa della decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, della raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, dell'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE e delle decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, dinanzi alla commissione stessa.
Il Consiglio ***dovrebbe***, di norma, seguire le raccomandazioni e le proposte della Commissione o spiegare ***pubblicamente*** la propria posizione.	***1 bis. Qualora il Consiglio intenda agire a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, adottare raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, formulare intimazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, o prendere decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, non procede in tal senso senza aver previamente ottenuto un voto di approvazione da parte della commissione competente del Parlamento europeo.***
	Il Consiglio ***e il Parlamento europeo dovrebbero***, di norma, seguire le raccomandazioni e le proposte della Commissione o spiegare la propria posizione ***in un'audizione pubblica***.
La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette decisioni, raccomandazioni o intimazioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.	La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette decisioni, raccomandazioni o intimazioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.
2. Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.	2. Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.***";***

Or. en

Emendamento 178
Bogdan Rzońca
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione redatta a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 126, paragrafo 4, TFUE. ***Il parere del comitato economico e finanziario è reso pubblico.***	1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione redatta a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 126, paragrafo 4, TFUE.

Or. en

Emendamento 179
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione redatta a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 126, paragrafo 4, TFUE. Il parere del comitato economico e finanziario è reso pubblico.	1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione redatta a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, ***il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche formula un parere consultivo destinato alla Commissione, al comitato economico e finanziario e al Consiglio. Il parere del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche è reso pubblico.***

Entro quattro settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione redatta a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 126, paragrafo 4, TFUE. Il parere del comitato economico e finanziario è reso pubblico.

Or. en

Emendamento 180
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione redatta a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 126, paragrafo 4, TFUE. Il parere del comitato economico e finanziario è reso pubblico.	1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione redatta a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, ***il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche formula un parere consultivo destinato alla Commissione, al comitato economico e finanziario e al Consiglio. Il parere del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche è reso pubblico.***
	Entro quattro settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione redatta a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 126, paragrafo 4, TFUE. Il parere del comitato economico e finanziario è reso pubblico.

Or. en

Emendamento 181
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio ***decide, di norma,*** in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo ***in conformità dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE entro quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009***. Quando ***decide*** che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio ***rivolge*** contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. ***Il Consiglio rende pubbliche le proprie decisioni e*** raccomandazioni.	3. ***Lo Stato membro, la Commissione e*** il Consiglio ***decidono*** in merito all'esistenza di un disavanzo ***primario*** eccessivo. Quando ***decidono*** che esiste un disavanzo eccessivo, ***la Commissione e*** il Consiglio ***possono rivolgere*** contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. ***Le*** raccomandazioni ***sono rese pubbliche***.

Or. en

Emendamento 182
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La raccomandazione del Consiglio ***formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone*** un termine massimo ***di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine*** per la correzione del disavanzo eccessivo.	***Lo Stato membro concorda con la Commissione e il*** Consiglio un termine massimo ***per l'adozione di misure efficaci e*** per la correzione del disavanzo eccessivo.

Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

Or. en

Emendamento 183
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di ***sei*** mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. ***Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi.*** La raccomandazione del Consiglio ***dispone*** inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio ***chiede*** inoltre che lo Stato membro attui un percorso ***correttivo*** di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico ***resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del*** valore di riferimento ***entro il termine stabilito nella raccomandazione***. ***Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è***	La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di ***12*** mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. La raccomandazione del Consiglio ***può*** inoltre ***disporre*** un termine per la correzione del disavanzo eccessivo ***garantendo una correzione sostenibile ed equilibrata che non comprometta la crescita sostenibile e inclusiva, la convergenza sociale o l'attuazione di investimenti e politiche sociali significativi***. Nella sua raccomandazione il Consiglio ***può*** inoltre ***chiedere*** che lo Stato membro attui un ***nuovo*** percorso di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico ***diminuisca verso un*** valore di riferimento.

coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

Or. en

Emendamento 184
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine ***massimo*** di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio ***dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio*** chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico ***resti, oppure*** sia portato ***e mantenuto,*** al di sotto del valore di riferimento ***entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi*** il valore di riferimento***, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un*** aggiustamento ***annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento***.	La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico sia portato al di sotto del valore di riferimento ***o sia avviato su un percorso di riduzione plausibile verso*** il valore di riferimento ***alla fine del periodo di*** aggiustamento.

Or. en

Emendamento 185
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. ***Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.***	La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione.

Or. en

Emendamento 186
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine	La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine

massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari ***in media*** almeno allo 0,5 % del PIL***.***

Ogni anno la Commissione, dopo aver consultato il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, stabilisce un valore minimo di aggiustamento annuo per ciascuno Stato membro, entro un intervallo compreso tra lo 0,2 % e lo 0,8 % del PIL come parametro di riferimento.

Il valore minimo di aggiustamento annuo è determinato sulla base dei criteri seguenti:

i) crescita prevista del PIL nell'anno di riferimento sia nell'Unione nel suo complesso che nello specifico Stato membro;

ii) aggiustamenti passati e aggiustamenti futuri previsti dallo specifico Stato membro nel periodo di aggiustamento.

Quando comunica il valore minimo di aggiustamento annuo, la Commissione pubblica anche una proiezione dei valori minimi di aggiustamento annuo per ciascuno dei restanti anni del periodo di aggiustamento, elaborata sulla base delle proprie previsioni di crescita economica. L'aggiustamento minimo totale previsto in tale proiezione equivale in media a un

adeguamento annuo dello 0,5 %.

Gli elementi quantitativi e i calcoli necessari per determinare i valori minimi di adeguamento annuo per ciascuno Stato membro sono delineati dalla Commissione in un atto delegato conformemente all'articolo 17 bis (nuovo) del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 187
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.	La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento***, in termini del percorso della spesa netta di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [sul*****

braccio preventivo].

Or. en

Emendamento 188
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.	La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento ***e il valore del conto di controllo sia azzerato*** entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL ***nel saldo primario strutturale*** come parametro di riferimento.

Or. en

Emendamento 189
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.	La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento ***e il valore del conto di controllo sia azzerato*** entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL ***nel saldo primario strutturale*** come parametro di riferimento.

Or. en

Emendamento 190
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La raccomandazione del Consiglio	La raccomandazione del Consiglio

formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.	formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento ***e il valore del conto di controllo sia azzerato*** entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL ***nel saldo primario strutturale*** come parametro di riferimento.

Or. en

Emendamento 191
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Georgios Kyrtsos, Valérie Hayer, Pascal Canfin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la	La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la

correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.	correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento ***di bilancio strutturale primario*** annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

Or. en

Emendamento 192
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo medio di aggiustamento di bilancio annuo, nei primi tre anni, sia almeno altrettanto elevato dello sforzo medio di bilancio annuo dell'intero periodo di aggiustamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 193
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. ***Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo medio di aggiustamento di bilancio annuo, nei primi tre anni, sia almeno altrettanto elevato dello sforzo medio di bilancio annuo dell'intero periodo di aggiustamento.***	Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile ***e sostenibile*** oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] ***e previene che emergano o siano incentivate politiche procicliche***.

Or. en

Emendamento 194
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. ***Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo medio di aggiustamento di bilancio annuo, nei primi tre anni, sia almeno altrettanto***	Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

elevato dello sforzo medio di bilancio annuo dell'intero periodo di aggiustamento.

Or. en

Emendamento 195
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Georgios Kyrtsos, Valérie Hayer, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'***allegato I*** del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. ***Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo medio di aggiustamento di bilancio annuo, nei primi tre anni, sia almeno altrettanto elevato dello sforzo medio di bilancio annuo dell'intero periodo di aggiustamento.***	Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'***articolo 6*** del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del riferimento all'allegato è coerente con le modifiche apportate al regolamento sul braccio preventivo. Inoltre, l'introduzione del parametro di riferimento proposta va al di là di quanto necessario per garantire tale coerenza, rappresenta un'aggiunta significativa ai criteri contenuti nella proposta originaria della Commissione e limita la flessibilità che potrebbe essere necessaria affinché il percorso correttivo sia realistico.

Emendamento 196
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello ***prudente*** alla luce dei criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo ***medio*** di aggiustamento ***di bilancio annuo, nei primi tre*** anni***, sia almeno altrettanto elevato dello sforzo medio di bilancio annuo dell'intero*** periodo di aggiustamento.	Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello ***sostenibile*** alla luce dei criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo di aggiustamento ***non sia rinviato agli ultimi*** anni ***del*** periodo di aggiustamento.

Or. en

Emendamento 197
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente ***alla luce dei*** criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo medio di aggiustamento di bilancio annuo, nei primi tre anni, sia almeno altrettanto elevato dello sforzo medio di bilancio annuo dell'intero periodo di aggiustamento.	Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente ***coerentemente con i*** criteri stabiliti ***nell'articolo 6 e*** nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo medio di aggiustamento di bilancio annuo, nei primi tre anni, sia almeno altrettanto elevato dello sforzo medio di bilancio annuo dell'intero periodo di aggiustamento.

Or. en

Emendamento 198
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. ***La relazione comprende altresì il parere dell'ente di bilancio indipendente dello Stato membro interessato sull'adeguatezza delle misure adottate e previste in relazione agli obiettivi.*** Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.	5. Entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.

Or. en

Emendamento 199
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo,*** lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato ***alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE***. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate ***coerenti con la raccomandazione del Consiglio***, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. La relazione comprende altresì il parere dell'ente di bilancio indipendente dello Stato membro interessato sull'adeguatezza delle misure adottate ***e previste in relazione agli obiettivi***. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.	5. Lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato. La segnalazione comprende***:***
	i) gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi***;***
	ii) un'analisi dell'impatto che tali misure possono avere in relazione ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà e alle misure di attuazione della direttiva 2022/2041;
	iii) un'analisi dei progressi compiuti nella realizzazione delle priorità comuni di cui all'allegato VI del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], con l'obiettivo specifico di analizzare in che modo una procedura per i disavanzi eccessivi inciderebbe sugli investimenti necessari per consentire una transizione energetica.
	La relazione comprende altresì il parere ***del parlamento nazionale e*** dell'ente di bilancio indipendente dello Stato membro

interessato sull'adeguatezza delle misure adottate.

Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.

Or. en

Emendamento 200
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. La relazione comprende altresì il parere dell'ente di bilancio indipendente dello Stato membro interessato sull'adeguatezza delle misure adottate e previste in relazione agli obiettivi. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.	5. Entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. La relazione comprende altresì il parere dell'ente di bilancio indipendente dello Stato membro interessato sull'adeguatezza delle misure adottate e previste in relazione agli obiettivi. ***Inoltre, quando elabora la relazione, lo Stato membro prende in considerazione le condizioni economiche e sociali dello Stato membro, in particolare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà. La relazione analizza inoltre in che modo una procedura per i disavanzi eccessivi inciderebbe sugli investimenti necessari per realizzare una duplice transizione***

equa. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.

Or. en

Emendamento 201
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora abbia stabilito che esiste una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a	***soppresso***

condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. La raccomandazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 202
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. ***Qualora abbia stabilito che esiste una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione***	6. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE ***e se il Consiglio ha stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***, oppure se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato ***in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo

della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. La raccomandazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

eccessivo.

Or. en

Emendamento 203
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. ***Qualora abbia stabilito che esiste una grave recessione economica***	6. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE ***e se il Consiglio ha stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***, oppure se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato ***in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori

nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. La raccomandazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 204
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma,	6. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE ***e se il Consiglio ha stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***, oppure se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato ***in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a

il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. ***Qualora abbia stabilito che esiste una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. La raccomandazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.***

norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 205
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista,	6. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, ***oppure se gli Stati membri attuano entro un periodo di tempo definito investimenti giustificabili e strategicamente significativi inerenti alle priorità comuni dell'Unione delineate all'articolo 12 del***

prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora abbia stabilito che esiste una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. La raccomandazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.	***regolamento (CE) n. 1466/97 e conformi alle riforme e agli investimenti individuati nei piani nazionali, compresi quelli del dispositivo per la ripresa e la resilienza, dei fondi di coesione e dei futuri strumenti di investimento dell'UE concepiti per finalità analoghe,*** il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora abbia stabilito che esiste una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. La raccomandazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 206
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se è stato dato seguito effettivo alla	6. Se è stato dato seguito effettivo alla

raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali ***al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni*** sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio ***può decidere***, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno***, di norma,*** il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora abbia stabilito che esiste una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio ***può anche decidere***, su raccomandazione della Commissione, ***di adottare*** una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. La raccomandazione rivista può in particolare prorogare di un anno***, di norma,*** il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.	raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali ***o condizioni cicliche che incidono negativamente*** sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio ***decide***, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di ***almeno*** un anno il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora abbia stabilito che esiste una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ***adotta*** una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. La raccomandazione rivista può in particolare prorogare di ***almeno*** un anno il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 207
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare ***di un anno, di norma,*** il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora abbia stabilito che esiste una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. La raccomandazione rivista può in particolare prorogare ***di un anno, di norma,*** il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.	6. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora abbia stabilito che esiste una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. La raccomandazione rivista può in particolare prorogare il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 208
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, ***oppure*** se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora abbia stabilito che esiste una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. La raccomandazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.	6. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, ***e*** se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora abbia stabilito che esiste una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. La raccomandazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 209
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) l'articolo 4 è ***sostituito dal seguente:***	***(3)*** l'articolo 4 è ***soppresso;***

Or. en

Emendamento 210
Bogdan Rzońca
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'eventuale decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove si sia constatato, che tali raccomandazioni non abbiano avuto seguito effettivo, è adottata immediatamente dopo lo scadere del termine disposto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 211
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché dei provvedimenti sufficientemente dettagliati annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.	Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché***, dopo aver ascoltato la maggior parte delle parti sociali rappresentative dello Stato membro interessato,*** dei provvedimenti sufficientemente dettagliati annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 212
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) l'articolo 5 è ***così modificato:***	***(4)*** l'articolo 5 è ***soppresso;***

Or. en

Emendamento 213
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico ***resti oppure*** sia portato ***e mantenuto*** al di sotto del valore di riferimento ***entro il termine stabilito nell'intimazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi*** il valore di riferimento***, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un*** aggiustamento ***annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento***.	L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico sia portato al di sotto del valore di riferimento ***o sia avviato su un percorso di riduzione plausibile verso*** il valore di riferimento ***alla fine del periodo di*** aggiustamento.

Or. en

Emendamento 214
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma	L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma

dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto ***al di sotto del*** valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione. ***Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.***	dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto ***vicino al*** valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione.

Or. en

Emendamento 215
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione. ***Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il***	L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione.

valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

Or. it

Emendamento 216
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione. ***Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.***	L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione.

Or. en

Emendamento 217
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.	L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento ***e il valore del conto di controllo sia azzerato*** entro il termine stabilito nell'intimazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL ***nel saldo primario strutturale*** come parametro di riferimento. ***Eventuali esclusioni dalla definizione della spesa netta per quanto riguarda la spesa per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione o i costi correlati all'assunzione di prestiti per la concessione di crediti relativi al dispositivo per la ripresa e la resilienza non si applicano ai calcoli relativi all'aggiustamento annuale dello 0,5 % di cui sopra.***

Or. en

Emendamento 218
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.	L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento ***e il valore del conto di controllo sia azzerato*** entro il termine stabilito nell'intimazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL ***nel saldo primario strutturale*** come parametro di riferimento. ***Eventuali esclusioni dalla definizione della spesa netta per quanto riguarda la spesa per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione o i costi correlati all'assunzione di prestiti per la concessione di crediti relativi al dispositivo per la ripresa e la resilienza non si applicano ai calcoli relativi all'aggiustamento annuale dello 0,5 % di cui sopra.***

Or. en

Emendamento 219
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.	L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento ***e il valore del conto di controllo sia azzerato*** entro il termine stabilito nell'intimazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL ***nel saldo primario strutturale*** come parametro di riferimento.

Or. en

Emendamento 220
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.	L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento***, in termini del percorso della spesa netta di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***.

Or. en

Emendamento 221
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9,	L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9,

TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con ***un*** aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL ***come parametro di riferimento***.	TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con ***l'***aggiustamento annuo minimo pari ***in media*** almeno allo 0,5 % del PIL***, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 222
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Georgios Kyrtsos, Valérie Hayer, Pascal Canfin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e	L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e

mantenuto al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.	mantenuto al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento ***di bilancio strutturale primario*** annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

Or. en

Emendamento 223
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Georgios Kyrtsos, Valérie Hayer, Pascal Canfin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'***allegato I*** del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. ***Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo medio di aggiustamento di bilancio annuo, nei primi tre anni, sia almeno altrettanto elevato dello sforzo medio di bilancio annuo dell'intero periodo di aggiustamento. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di realizzare il percorso correttivo di spesa netta.***	Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'***articolo 6*** del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Or. en

Emendamento 224
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. ***Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo medio di aggiustamento di bilancio annuo, nei primi tre anni, sia almeno altrettanto elevato dello sforzo medio di bilancio annuo dell'intero periodo di aggiustamento. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di realizzare il percorso correttivo di spesa netta.***	Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile ***e sostenibile*** oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Or. en

Emendamento 225
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. ***Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo medio di aggiustamento di bilancio annuo, nei primi tre anni, sia almeno altrettanto elevato dello sforzo medio di bilancio***	Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di realizzare il percorso correttivo di spesa netta.

annuo dell'intero periodo di aggiustamento. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di realizzare il percorso correttivo di spesa netta.

Or. en

Emendamento 226
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente ***alla luce dei*** criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo medio di aggiustamento di bilancio annuo, nei primi tre anni, sia almeno altrettanto elevato dello sforzo medio di bilancio annuo dell'intero periodo di aggiustamento. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di realizzare il percorso correttivo di spesa netta.	Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente ***coerentemente con i*** criteri stabiliti ***nell'articolo 6 e*** nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo medio di aggiustamento di bilancio annuo, nei primi tre anni, sia almeno altrettanto elevato dello sforzo medio di bilancio annuo dell'intero periodo di aggiustamento. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di realizzare il percorso correttivo di spesa netta.

Or. en

Emendamento 227
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. ***Qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.***	2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE ***e se il Consiglio ha stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato ***in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] o eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche***, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 228
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. ***Qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.***	2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE ***e se il Consiglio ha stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato ***in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] o eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche***, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 229
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. ***Qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.***	2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE ***e se il Consiglio ha stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]***, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato ***in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] o eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche***, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 230
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro

Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.	2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ***oppure se gli Stati membri attuano entro un periodo di tempo definito investimenti giustificabili e strategicamente significativi inerenti alle priorità comuni dell'Unione delineate all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/97 e conformi alle riforme e agli investimenti individuati nei piani nazionali, compresi quelli del dispositivo per la ripresa e la resilienza, dei fondi di coesione e dei futuri strumenti di investimento dell'UE concepiti per finalità analoghe,*** il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo

9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 231
Bogdan Rzońca
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, oppure ***se***, dopo l'adozione di tale intimazione, ***si verificano*** circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di	2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, oppure ***nel caso in cui***, dopo l'adozione di tale intimazione, ***il Consiglio abbia stabilito, in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], l'esistenza di*** circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del

adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.	regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 232
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del	2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, ***prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3,*** su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione

regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.	economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 233
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali ***al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni*** sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio ***può decidere***, su raccomandazione della Commissione, ***di adottare*** un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno***, di norma,*** il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora il Consiglio abbia stabilito	2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali ***o condizioni cicliche che incidono negativamente*** sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ***adotta*** un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di ***almeno*** un anno il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione

l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.	economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 234
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare ***di un anno, di norma,*** il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora il Consiglio abbia stabilito	2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave

l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare ***di un anno, di norma,*** il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.	recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 235
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, ***oppure*** se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora il Consiglio abbia stabilito	2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, ***e*** se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una

l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.	grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

Or. en

Emendamento 236
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"	
1. Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e dell'attuazione della stessa, nonché sulla base dei provvedimenti sufficientemente dettagliati e annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l'esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis del presente regolamento.	
";	

Or. en

Emendamento 237
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e dell'attuazione della stessa, nonché sulla base dei provvedimenti sufficientemente dettagliati e annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l'esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis del presente regolamento.	1. Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e dell'attuazione della stessa, nonché***, dopo aver ascoltato le parti sociali più rappresentative,*** sulla base dei provvedimenti sufficientemente dettagliati e annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l'esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 238
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:	***soppresso***

"

Articolo 8

1. Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le misure, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.

2. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.

3. Il Consiglio adotta una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE soltanto qualora le proiezioni di bilancio fornite dalla Commissione indichino che il disavanzo è stato portato stabilmente al di sotto del valore di riferimento e, se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, qualora lo Stato membro interessato abbia rispettato il percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei due anni precedenti e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che continui a fare altrettanto nell'anno in corso.

";

Or. en

Emendamento 239
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio adotta una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE soltanto qualora le proiezioni di bilancio fornite dalla Commissione indichino che il disavanzo è stato portato ***stabilmente*** al di sotto del valore di riferimento e, se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, qualora lo Stato membro interessato abbia rispettato il percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei due anni precedenti e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che continui a fare altrettanto nell'anno in corso.	3. Il Consiglio adotta una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE soltanto qualora le proiezioni di bilancio fornite dalla Commissione indichino che il disavanzo è stato portato ***su tendenze al ribasso plausibili o*** al di sotto del valore di riferimento e, se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, qualora lo Stato membro interessato abbia rispettato il percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei due anni precedenti e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che continui a fare altrettanto nell'anno in corso.

Or. en

Emendamento 240
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio adotta una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE ***soltanto*** qualora le proiezioni di bilancio fornite dalla Commissione indichino che il disavanzo è stato portato stabilmente al di sotto del valore di riferimento e, se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, qualora lo Stato membro interessato abbia rispettato il percorso correttivo di spesa	3. Il Consiglio adotta una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE ***in particolare*** qualora le proiezioni di bilancio fornite dalla Commissione indichino che il disavanzo è stato portato stabilmente al di sotto del valore di riferimento e, se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, qualora lo Stato membro interessato abbia rispettato il

netta stabilito dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei due anni precedenti e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che continui a fare altrettanto nell'anno in corso.	percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei due anni precedenti e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che continui a fare altrettanto nell'anno in corso.

Or. en

Emendamento 241
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio adotta una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE soltanto qualora le proiezioni di bilancio fornite dalla Commissione indichino che il disavanzo è stato portato ***stabilmente al di sotto del*** valore di riferimento e, se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, qualora lo Stato membro interessato abbia ***rispettato*** il percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei due anni precedenti e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che continui a fare altrettanto nell'anno in corso.	3. Il Consiglio adotta una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE soltanto qualora le proiezioni di bilancio fornite dalla Commissione ***e dallo Stato membro*** indichino che il disavanzo è stato portato ***vicino al*** valore di riferimento e, se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, qualora lo Stato membro interessato abbia ***seguito*** il percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei due anni precedenti e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che continui a fare altrettanto nell'anno in corso.

Or. en

Emendamento 242
Bogdan Rzońca
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio adotta una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE soltanto qualora le proiezioni di bilancio fornite dalla Commissione indichino che il disavanzo è stato portato stabilmente al di sotto del valore di riferimento e, se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, qualora lo Stato membro interessato abbia rispettato il percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei due anni precedenti e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che continui a fare altrettanto nell'anno in corso.	3. Il Consiglio adotta una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE soltanto qualora le proiezioni di bilancio fornite dalla Commissione indichino che il disavanzo è stato portato stabilmente al di sotto del valore di riferimento e, se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, qualora lo Stato membro interessato abbia rispettato il percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei due anni precedenti e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che continui a fare altrettanto nell'anno in corso ***e nel successivo***.

Or. en

Emendamento 243
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualora lo Stato membro interessato ***ottemperi alle*** raccomandazioni ***di cui all'articolo 126, paragrafo 7 TFUE***;	(a) qualora lo Stato membro interessato ***attui misure economiche e fiscali attive per far fronte alla sua situazione di bilancio, tenendo conto delle*** raccomandazioni ***pubbliche formulate dalla Commissione e dal Consiglio***;

Or. en

Emendamento 244
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) qualora lo Stato membro partecipante interessato ottemperi all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 245
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) qualora lo Stato membro partecipante ritorni al proprio percorso della spesa netta originario, valutato in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Or. en

Emendamento 246
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l'attuazione delle misure adottate:	***soppresso***
– dallo Stato membro interessato in ottemperanza alle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE;	
– dallo Stato membro partecipante interessato in ottemperanza all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.	

Or. en

Emendamento 247
Eva Maria Poptcheva, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora sia stata avviata una procedura per i disavanzi eccessivi, il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche elabora una relazione annuale in cui valuta l'attuazione delle misure adottate e la potenziale esistenza di una grave recessione economica ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Nella relazione, il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche esprime un parere sull'opportunità di imporre sanzioni a norma dell'articolo 12 o di adottare eventuali altre decisioni. La relazione è trasmessa alla Commissione ed è resa pubblica.

Or. en

Emendamento 248
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora tali misure non siano attuate dallo Stato membro partecipante interessato ovvero, a giudizio del Consiglio, si rivelino inadeguate, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 249
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 479/2009 risulti che il disavanzo eccessivo non sia stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, o nell'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, e dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 250
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 10 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento***. A tal fine la Commissione effettua, in particolare, missioni*** allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento, e consente uno scambio con altri portatori di interessi, tra cui gli enti di bilancio nazionali indipendenti.	1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento**,** allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento, e consente uno scambio con ***i parlamenti nazionali e*** altri portatori di interessi, tra cui gli enti di bilancio nazionali indipendenti. ***Nel corso di tale dialogo, la Commissione invita rappresentanti delle associazioni dei lavoratori a esprimere il loro punto di vista sulla situazione socioeconomica dello Stato membro e sull'individuazione di eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 251
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 10 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua, in particolare, missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento, e consente uno scambio con altri portatori di interessi, tra cui gli enti di bilancio nazionali indipendenti.	1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua, in particolare, missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento, e consente uno scambio con ***i parlamenti nazionali e*** altri portatori di interessi, tra cui gli enti di bilancio nazionali indipendenti ***e le parti sociali più rappresentative***.

Or. en

Emendamento 252
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 10 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua, in particolare, missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento, e consente uno scambio con altri portatori di interessi, tra cui gli enti di bilancio nazionali indipendenti.	1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua, in particolare, missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento, e consente uno scambio con altri portatori di interessi, tra cui gli enti di bilancio nazionali indipendenti ***e il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche***.

Or. en

Emendamento 253
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 10 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il Parlamento europeo è informato conformemente all'articolo 26 bis e all'articolo 29 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Or. en

Emendamento 254
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***In seguito all'adozione, da parte del Consiglio, di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la Commissione effettua una missione di sorveglianza apposita nello Stato membro interessato per discutere le misure che lo Stato membro intende adottare in risposta alle misure giudicate necessarie in base all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.*** Su invito del parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione può presentare la propria valutazione della situazione economica e di bilancio nello Stato membro. ***Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma***	2. Su invito del parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione può presentare la propria valutazione della situazione economica e di bilancio nello Stato membro.

dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, e di decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione di sorveglianza.

Or. en

Emendamento 255
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In seguito all'adozione, da parte del Consiglio, di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la Commissione effettua una missione ***di sorveglianza apposita*** nello Stato membro interessato per discutere le misure che lo Stato membro intende adottare in risposta alle misure giudicate necessarie in base all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Su invito del parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione può presentare la propria valutazione della situazione economica e di bilancio nello Stato membro. ***Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, e di decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, a fini di controllo in loco.*** Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della	2. In seguito all'adozione, da parte del Consiglio, di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la Commissione effettua una missione nello Stato membro interessato per discutere le misure che lo Stato membro intende adottare in risposta alle misure giudicate necessarie in base all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Su invito del parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione può presentare la propria valutazione della situazione economica e di bilancio nello Stato membro. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione.

missione ***di sorveglianza***.

Or. en

Emendamento 256
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 10 bis – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) il paragrafo 3 è soppresso;
3. La Commissione invita rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare alle missioni di sorveglianza in uno Stato membro la cui moneta è l'euro o che partecipa all'accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria[6] (ERM II).	

[6]. GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

Or. en

Emendamento 257
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 10 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
	"4. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito della missione di cui al paragrafo 2 e può decidere di renderne pubblici i risultati. Il Parlamento europeo è informato conformemente all'articolo 26 bis e all'articolo 29 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].";

Or. en

Emendamento 258
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1467/97
Sezione 4

Testo in vigore	*Emendamento*
[…]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 259
Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 11

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 bis) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
Articolo 11	***"***Articolo 11
Qualora il Consiglio decida, ai sensi	***1.*** Qualora il Consiglio decida, ai sensi

dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di imporre sanzioni ad uno Stato membro partecipante, ***esso commina, in linea di principio,*** un'ammenda. Il Consiglio può decidere di affiancare all'ammenda altre misure previste dall'articolo 126, paragrafo 11, TFUE.	dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di imporre sanzioni ad uno Stato membro partecipante, ***è possibile irrogare*** un'ammenda ***ove ciò sia necessario e proporzionato***. Il Consiglio può decidere di affiancare all'ammenda altre misure previste dall'articolo 126, paragrafo 11, TFUE.
	2. Il Consiglio non può prendere decisioni ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE senza aver previamente ottenuto un voto di approvazione da parte della commissione competente del Parlamento europeo.
	3. L'irrogazione di ammende o l'adozione di altre misure di cui all'articolo 126, paragrafo 11, TFUE non ha luogo o è altrimenti sospesa fintanto che la Commissione stabilisca l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], o di circostanze eccezionali o condizioni cicliche che incidono negativamente sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].
	";

Or. en

Emendamento 260
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 11

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 bis) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Articolo 11	***"***Articolo 11
Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di imporre sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso commina, in linea di principio, un'ammenda. Il Consiglio può decidere di affiancare all'ammenda altre misure previste dall'articolo 126, paragrafo 11, TFUE.	Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di imporre sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso commina, in linea di principio, un'ammenda. Il Consiglio può decidere di affiancare all'ammenda altre misure previste dall'articolo 126, paragrafo 11, TFUE. ***Si dovrebbe tenere conto dei risultati ottenuti in passato dallo Stato membro in relazione ai suoi impegni e al tasso di attuazione delle riforme e degli investimenti approvati nell'ambito del suo piano per la ripresa e la resilienza, nonché in relazione al suo accordo di partenariato per i fondi di coesione, affinché la Commissione blocchi la sua proposta al Consiglio di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti a titolo dei due strumenti suddetti, in conformità, rispettivamente, dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e dell'articolo 19, paragrafo 7.*** ***";***

Or. en

Emendamento 261
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'importo dell'ammenda è pari a un massimo di 0,05 % del PIL per un periodo di sei mesi, ed è versato ogni sei mesi fino a quando il Consiglio valuti che lo Stato membro interessato abbia dato	***soppresso***

seguito effettivo all'intimazione formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

Or. en

Emendamento 262
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'importo dell'ammenda è pari a un massimo di 0,05 % del PIL per un periodo di sei mesi, ed è versato ogni sei mesi fino a quando il Consiglio valuti che lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.	1. L'importo dell'ammenda è pari***, a titolo di regola generale,*** a un massimo di 0,05 % del PIL per un periodo di sei mesi, ed è versato ogni sei mesi fino a quando il Consiglio valuti che lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. ***L'importo di ogni singola ammenda semestrale potrebbe superare quello previsto a titolo di regola generale nel caso in cui la mancata adozione di azioni efficaci comporti rischi per la stabilità finanziaria dello Stato membro o degli altri Stati membri a causa di effetti di ricaduta. Le singole ammende semestrali mesi non possono superare lo 0,2 % del PIL.***

Or. en

Emendamento 263
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'importo dell'ammenda è pari a un massimo di 0,05 % del PIL per un periodo di sei mesi, ed è versato ogni sei mesi fino a quando il Consiglio valuti che lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.	1. L'importo dell'ammenda è pari***, a titolo di regola generale,*** a un massimo di 0,05 % del PIL per un periodo di sei mesi, ed è versato ogni sei mesi fino a quando il Consiglio valuti che lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. ***L'importo di ogni singola ammenda semestrale potrebbe superare quello previsto a titolo di regola generale nel caso in cui la mancata adozione di azioni efficaci comporti rischi per la stabilità finanziaria dello Stato membro o degli altri Stati membri a causa di effetti di ricaduta. Le singole ammende semestrali mesi non possono superare lo 0,2 % del PIL.***

Or. en

Emendamento 264
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'importo dell'ammenda è pari a un massimo di ***0,05 %*** del PIL per un periodo di sei mesi, ed è versato ogni sei mesi fino a quando il Consiglio valuti che lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.	1. L'importo dell'ammenda è pari a un massimo di ***0,01 %*** del PIL per un periodo di sei mesi, ed è versato ogni sei mesi fino a quando il Consiglio valuti che lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

Or. en

Emendamento 265
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel corso di ogni periodo di sei mesi successivo all'imposizione di un'ammenda, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. In tale valutazione semestrale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 266
Esther de Lange, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo cumulativo delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera lo 0,5 % del PIL.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 267
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo cumulativo delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera lo 0,5 % del PIL.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 268
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo cumulativo delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera lo 0,5 % del PIL.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 269
Margarida Marques, Irene Tinagli, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Pedro Marques, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Joachim Schuster, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo cumulativo delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non	3. L'importo cumulativo delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non

supera lo ***0,5 %*** del PIL.	supera lo ***0,2 %*** del PIL.

Or. en

Emendamento 270
José Gusmão, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Conformemente all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, il Consiglio abroga le sanzioni di cui all'articolo 126, paragrafo 11, primo e secondo trattino, TFUE in funzione della significatività dei progressi compiuti dallo Stato membro partecipante interessato nel correggere il disavanzo eccessivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 271
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Conformemente all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE il Consiglio abroga tutte le sanzioni ancora in atto se la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo è abrogata. Le ammende comminate in conformità all'articolo 12 del presente regolamento non sono rimborsate allo Stato membro partecipante interessato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 272
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) ***gli articoli 16 e*** 17 ***sono soppressi***;	(12) ***l'articolo*** 17 ***è soppresso***;

Or. en

Emendamento 273
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 16

Testo in vigore	*Emendamento*
	(11 bis) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
Articolo 16	***"***Articolo 16
Le ammende di cui all'articolo 12 costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 TFUE e sono assegnate al ***Fondo*** europeo di stabilità ***finanziaria***. Qualora Stati membri partecipanti istituiscano un altro meccanismo di stabilità ai fini dell'assistenza finanziaria per salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro, l'ammontare di tali ammende sarà assegnato a quest'ultimo meccanismo.	Le ammende di cui all'articolo 12 costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 TFUE e sono assegnate al ***meccanismo*** europeo di stabilità. Qualora Stati membri partecipanti istituiscano un altro meccanismo di stabilità ai fini dell'assistenza finanziaria per salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro, l'ammontare di tali ammende sarà assegnato a quest'ultimo meccanismo.***";***

Or. en

Emendamento 274
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 17 bis – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'efficacia del presente regolamento;	(a) l'efficacia del presente regolamento***, in particolare per quanto riguarda la riduzione dei disavanzi eccessivi***;

Or. en

Emendamento 275
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 17 ter – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE oppure un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, agli Stati membri che sono oggetto di una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il [data di entrata in vigore del regolamento recante modifica] e che vi hanno dato seguito effettivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 276
José Gusmão, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 17 ter – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso adotta la raccomandazione o l'intimazione riviste insieme alla raccomandazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] che stabilisce il percorso della spesa netta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 277
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) è inserito l'articolo 17 quater seguente:
	"Articolo 17 quater
	Esercizio della delega
	Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di un anno a decorrere dal [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento del Consiglio].
	Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del

13 aprile 2016.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

Or. en